



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 285

1° Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di lunedì 9 dicembre 2019

**INDICE****Commissioni permanenti**5<sup>a</sup> - Bilancio:*Plenaria (notturna)* . . . . . Pag. 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Lunedì 9 dicembre 2019

**Plenaria**

**232<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli, il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.*

*La seduta inizia alle ore 21.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

**IN SEDE REFERENTE**

**(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022**

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 3.0.3 (testo corretto), 5.0.12, 7.1, 7.2, 7.14, 7.16, 7.45, 8.33 (testo 2), 8.103, 8.116 (testo 2), 8.131 (testo 2), 8.133, 8.134, 8.140, 9.4, 10.6 (testo 2), 11.2, 11.3, 11.23, 11.35, 11.0.22 (testo 2), 11.0.31, 12.19, 12.23, 12.0.7 (testo 2), 12.0.31, 45.0.6, 56.0.15, 78.5 (testo 2), 79.2 (testo 2), 82.2 (testo 2) e i subemendamenti 17.1000/24 e 17.1000/29.

Segnala, inoltre, che gli emendamenti 4.0.3 (testo 2), 8.105, 8.129 (testo 2), 8.137 e 31.0.6 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/1586/114/5, G/1586/115/5, G/1586/116/5, G/1586/117/5 e G/1586/118/5 (*pubblicati in allegato*).

Informa poi che è stato presentato l'ulteriore ordine del giorno G/1586/110/5 (testo 2), gli ulteriori emendamenti 7.47 (testo 3) (*già* 99.5 (testo 2)), 8.23 (testo 2), 11.0.20 (testo 2), 11.0.23 (testo 2), 11.0.32 (testo 3), 17.1000/75 (testo 2), 18.0.78 (testo 2), 25.0.7 (testo 3), 28.34 (testo 3), 28.46 (testo 3), identico al 28.48 (testo 3), 28.49 (testo 2) e 28.50 (testo 2), 28.0.53 (testo 2), 28.0.54 (testo 3), 28.0.15 (testo 3) e 28.0.28 (testo 2), l'emendamento dei relatori 25.2000 (testo 2) e i subemendamenti agli emendamenti dei relatori del 7 dicembre (*pubblicati in allegato*).

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) chiede delucidazioni in merito alle modalità con cui procedere alle eventuali riformulazioni degli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Laura CASTELLI precisa che le possibili riformulazioni che potranno trovare positivo accoglimento da parte del Governo saranno prospettate in sede di espressione dei pareri del Governo.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 2.0.1, 2.0.4, 2.0.6 e 2.0.7.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore STEFANO (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 3.4 (testo 2).

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 3.4 (testo 2) è posto in votazione ed è respinto.

Il relatore STEFANO (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 3.5, a condizione che venga riformulato in un nuovo testo 2.

L'emendamento 3.5 (testo 2), pubblicato in allegato, è quindi posto in votazione ed è approvato.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) ritira l'emendamento 3.0.3 (testo corretto).

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro i presentatori dell'emendamento 4.6, altrimenti esprimendosi in senso contrario.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 4.6 è messo ai voti ed è respinto.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro i presentatori degli emendamenti 4.9, 4.11, 4.13 e 4.23, altrimenti esprimendosi in senso contrario.

Sono quindi posti distintamente ai voti gli emendamenti 4.9, 4.11, 4.13 e 4.23, che risultano respinti.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ritira l'emendamento 4.0.3 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1586/114/5 (*pubblicato in allegato*).

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

L'emendamento 5.0.5 rimane accantonato.

Il senatore STEGER ritira l'emendamento 5.0.12.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

L'emendamento 6.0.32 rimane accantonato insieme con l'emendamento 39.0.4.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 6.0.49, a condizione che venga riformulato in un nuovo testo 2.

L'emendamento 26.0.9 viene ritirato e i firmatari chiedono di sottoscrivere la proposta 6.0.49 (testo 2), che viene denominata 6.0.49 (testo 2)-26.0.9 (testo 2), pubblicata in allegato, che, posta ai voti, è approvata.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore ANASTASI (*M5S*) ritira gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Il relatore STEFANO (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 7.3 (testo 3), a condizione che venga riformulato in un nuovo testo 4.

L'emendamento 7.3 (testo 4), pubblicato in allegato, è quindi posto in votazione ed è approvato.

Viene quindi accantonato l'emendamento 7.7 (testo 2).

Previo parere contrario del relatore STEFANO (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, e previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 7.10 (testo 2) è respinto.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ritira l'emendamento 7.14.

Il senatore FERRARI (*PD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 7.16.

Previo parere contrario del relatore STEFANO (*PD*) e del rappresentante del Governo, e previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 7.24 è quindi respinto.

Previo parere contrario del relatore STEFANO (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 7.25, 7.30, 7.34, 7.40, 7.42 (testo 2) sono posti distintamente ai voti e respinti.

Previo parere contrario del relatore STEFANO (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, e previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), gli emendamenti 7.39 e 7.41 sono posti distintamente ai voti e respinti.

Dopo la sottoscrizione dell'emendamento 7.47 (testo 2) da parte della senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), lo stesso, identico all'emendamento 7.2000 dei Relatori, viene accantonato.

La senatrice ANGRISANI (*M5S*) ritira l'emendamento 7.45 e si riserva di trasformarlo in ordine del giorno.

L'emendamento 7.0.19 viene quindi accantonato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Sono accantonati gli emendamenti 8.10, 8.13 (testo 2) e il nuovo 8.23 (testo 2).

Il senatore MANCA (*PD*) ritira l'emendamento 8.33 (testo 2).

Il relatore STEFANO (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 8.25, a condizione che venga riformulato in un nuovo testo 3.

L'emendamento 8.25 (testo 3), pubblicato in allegato, è quindi posto in votazione ed è approvato.

Il relatore STEFANO (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 8.48, a condizione che venga riformulato in un nuovo testo 2.

L'emendamento 8.48 (testo 2), pubblicato in allegato, è quindi posto in votazione ed è approvato.

Previo parere contrario del relatore STEFANO (*PD*) e del rappresentante del Governo, e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LA PIETRA (*FdI*), l'emendamento 8.52 è respinto.

Sono quindi accantonati l'emendamento 8.1000 e i subemendamenti ad esso relativi, nonché gli emendamenti 8.76, 8.86 (testo 2), 8.91 e 8.95.

Previo parere contrario del relatore STEFANO (*PD*) e del rappresentante del Governo, e previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 8.88 (testo 2) è respinto.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) ritira l'emendamento 8.103.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ritira l'emendamento 8.105 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1586/115/5 (*pubblicato in allegato*).

Il senatore MANCA (*PD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 8.116 (testo 2).

Previo parere contrario della relatrice ACCOTO (*M5S*) e del rappresentante del GOVERNO, e previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), e dopo un intervento della senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 8.117 (testo 2) è respinto.

La senatrice PIRRO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 8.129 (testo 2), lo ritira e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1586/116/5 (*pubblicato in allegato*).

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 8.131 (testo 2), lo ritira e si riserva di presentare un ordine del giorno.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) ritira gli emendamenti 8.133 e 8.140 e si riserva di presentare corrispondenti ordini del giorno.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) sottoscrive l'emendamento 8.134, lo ritira e si riserva di presentare un ordine del giorno.

La senatrice PIRRO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 8.137, lo ritira e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1586/117/5 (*pubblicato in allegato*).

La relatrice ACCOTO (*M5S*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 8.146, a condizione che venga riformulato in un nuovo testo 2.

L'emendamento 8.146 (testo 2), sottoscritto altresì dai senatori TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), Marco PELLEGRINI (*M5S*), DELL'OLIO (*M5S*) e DAMIANI (*FI-BP*), pubblicato in allegato, è quindi posto in votazione ed è approvato.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.0.1 (testo 2) è respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LA PIETRA (*FdI*), l'emendamento 8.0.7 è respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.0.9 è respinto.

Dopo una richiesta di delucidazioni della senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 8.0.14 (testo 2), con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Il RELATORE esprime un parere favorevole sull'emendamento 8.0.19 (testo 2), mentre il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

L'emendamento 8.0.19 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.0.24 è approvato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 8.0.29, a condizione che venga riformulato in un nuovo testo 2.



L'emendamento 8.0.29 (testo 2), pubblicato in allegato, è quindi posto in votazione ed è approvato.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 8.0.31 (testo 4), a condizione che venga riformulato in un nuovo testo 5.

L'emendamento 8.0.31 (testo 5), pubblicato in allegato, è quindi posto in votazione ed è approvato.

Si passa gli emendamenti relativi all'articolo 9

La senatrice PIRRO (*M5S*) ritira l'emendamento 9.4, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Si passa agli emendamenti sull'articolo 10.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) ritira l'emendamento 10.6 (testo 2).

Passando all'esame dell'emendamento 10.0.02, la senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) rende una breve dichiarazione di voto: con parere contrario del relatore e del Governo, messo ai voti, è respinto.

Si procede con l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 11.

Gli emendamenti 11.2 e 11.3 sono ritirati.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) rende dichiarazione di voto sull'emendamento 11.7, che viene accantonato.

Si pone in votazione l'emendamento 11.0.39 (testo 2).

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) rende dichiarazione di voto preannunciando il proprio voto favorevole.

L'emendamento 11.0.39 (testo 2), messo ai voti, è respinto.

Si ritorna alla votazione dell'emendamento 11.7, precedentemente accantonato.

L'emendamento 11.7, messo ai voti, è respinto.

L'emendamento 11.23 è ritirato con riserva di presentare un ordine del giorno.

Si passa all'esame dell'emendamento 11.35, rispetto al quale la senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) rende una breve dichiarazione di voto, il-

lustrando gli obiettivi dell'emendamento, e chiedendo poi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Al riguardo, il rappresentante del GOVERNO si riserva di valutare.

L'emendamento 11.01 (testo 2), messo ai voti, è respinto.

Si procede con l'esame dell'emendamento 11.0.18.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) rende una breve dichiarazione di voto ed illustra l'emendamento a sua firma preannunciando il proprio voto favorevole: l'emendamento, messo ai voti, è respinto.

Si procede con l'esame dell'emendamento 11.0.20 (testo 2), il quale, messo ai voti, è approvato.

L'emendamento 11.0.22 viene ritirato dal relatore che si riserva di convertirlo in ordine del giorno.

La senatrice MORONESE (*M5S*) rende una breve dichiarazione di voto sull'emendamento 11.0.23 (testo 2), ricordando il collega da poco scomparso che avrebbe sicuramente condiviso il senso dell'emendamento a sua firma.

Dopo che tutti i senatori hanno aggiunto la loro firma, l'emendamento, messo in votazione, è approvato all'unanimità.

L'emendamento 11.0.31 è ritirato.

L'emendamento 11.0.32 (testo 3), messo ai voti, è approvato.

L'emendamento 11.0.42 è accantonato.

L'emendamento 12.6, messo ai voti, è approvato.

L'emendamento 12.19 è ritirato.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) rende una breve dichiarazione di voto sull'emendamento 12.01 che, messo ai voti, è respinto.

Gli emendamenti relativi agli articoli 14, 15 e 17 vengono tutti accantonati.

L'emendamento 18.0.78 (testo 2), messo ai voti, è approvato.

Il relatore STEFANO (*PD*) propone di passare alla votazione dell'emendamento 25.0.7 (testo 3), il quale, con parere favorevole del relatore e del governo, messo ai voti, è approvato.

Si procede con l'esame dell'emendamento 28.34 (testo 3) che, messo in votazione, è approvato.

Passando all'esame dell'emendamento 28.46 (testo 3), cui aggiungono la loro firma i senatori del Gruppo Italia Viva, il senatore VERDUCCI (*PD*) rende una breve dichiarazione di voto in cui preannuncia il proprio voto favorevole.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si associa ai ringraziamenti del collega nei confronti del Governo che ha posto al centro del presente provvedimento la questione del diritto allo studio.

L'emendamento 28.46 (testo 3), messo ai voti, è approvato.

Si procede con l'esame dell'emendamento 28.32 (testo 2) (*pubblicato in allegato*).

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) evidenzia l'importanza dell'emendamento, frutto del lavoro dei colleghi della Commissione infanzia.

Le senatrici TOFFANIN (*FI-BP*) e GALLONE (*FI-BP*) aggiungono la loro firma.

L'emendamento 28.32 (testo 2), messo ai voti, è approvato all'unanimità.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 45.06 e lo ritira.

L'emendamento 28.88 (testo 2), pubblicato in allegato, messo ai voti è approvato.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ringrazia il Governo per aver, con questo emendamento, posto l'attenzione sull'insegnamento della lingua e della cultura italiana.

L'emendamento 28.0.28 (testo 2), messo ai voti, è approvato.

Gli emendamenti 28.0.76, 28.0.77 e 28.0.78 sono quindi riformulati rispettivamente negli emendamenti 28.0.76 (testo 2), 28.0.77 (testo 2) e 28.0.78 (testo 2), identici all'emendamento 28.0.80 (testo 2) (*pubblicati in allegato*).

Sono quindi messi ai voti congiuntamente gli emendamenti 28.0.80 (testo 2), 28.0.76 (testo 2), 28.0.77 (testo 2) e 28.0.78 (testo 2), che risultano approvati.

Il relatore STEFANO (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 28.0.54 (testo 2), identico all'emendamento 28.0.53, a condizione che vengano riformulati in un nuovo testo. Conseguentemente i due emendamenti sono pubblicati in allegato con la nuova formulazione 28.0.54 (testo 3) e 28.0.53 (testo 2).

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) riformula in un nuovo testo, identico, anche l'emendamento 28.57, pubblicato in allegato con la nuova formulazione 28.57 (testo 2).

I senatori PICETTO FRATIN (*FI-BP*), DAMIANI (*FI-BP*), Maria Alessandra GALLONE (*FI-BP*), Roberta TOFFANIN (*FI-BP*) e FERRO (*FI-BP*) aggiungono la propria firma all'emendamento 28.0.54 (testo 3).

Sono quindi messi ai voti congiuntamente gli emendamenti 28.0.54 (testo 3), 28.0.53 (testo 2) e 28.57 (testo 2), che il senatore PICETTO FRATIN (*FI-BP*) chiede venga riconsiderato come segnalato e che riformula nello stesso testo dei precedenti, che, risultano approvati.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) interviene per chiedere una maggiore organicità nello svolgimento dei lavori della Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 0,00, riprende alle ore 0,20.*

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come le forze politiche di opposizione abbiano dimostrato grande senso di responsabilità nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge di bilancio. Si aspetta quindi altrettanta responsabilità dalle forze di maggioranza e pertanto ritiene più ragionevole proseguire i lavori della Commissione nella giornata di domani piuttosto che non continuare nella seduta odierna.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FI-BP*) si associa alla richiesta della senatrice RIVOLTA, evidenziando altresì come l'aggiornamento dei lavori a domani permetterebbe una maggiore speditezza nelle attività della Commissione.

Il senatore MANCA (*PD*), nell'evidenziare la correttezza delle forze di maggioranza nell'organizzazione dei lavori della Commissione, ritiene più utile proseguire i lavori per un periodo di tempo limitato nella seduta odierna.

I senatori TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) e SACCONI (*FI-BP*) dissentono da tale ultima proposta e si associano alla richiesta di rinvio alla giornata di domani.

Il PRESIDENTE propone quindi di riprendere i lavori della Commissione alle ore 9 del 10 dicembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 0,35.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1586

### **G/1586/110/5 (testo 2)**

COMINCINI, RENZI, FARAONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

premessi che:

l'economia sociale nel mondo contribuisce a un valore compreso tra il 5 e l'8 per cento del PIL globale, e ha un impatto compreso tra l'8 e il 10 per cento per quanto riguarda l'aspetto occupazionale;

l'Italia, dal proprio canto, è storicamente uno dei Paesi più avanzati sotto questo punto di vista, attestandosi in posizioni di rilievo nelle classifiche mondiali per gli investimenti e l'ammontare di capitale impiegato nel settore sociale. Secondo alcuni studi, infatti, il giro d'affari del Terzo settore supera i 64 miliardi, contribuendo a circa il 3,5 per cento del Pil nazionale e impiegando un numero di addetti che si attesta attorno al milione di dipendenti e ai 5 milioni di volontari;

considerato che:

il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, cosiddetto *Crescita-bis*, ha introdotto nell'ordinamento italiano la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, cosiddetta *Startup* innovativa, e che all'interno di questa categoria rientrano anche le cosiddette *start-up* sociali, quelle *start-up* ossia a vocazione sociale che operano in alcuni specifici settori;

la recente Riforma del Terzo settore ha dato una spinta preponderante allo sviluppo di questo ambito, semplificando le norme in materia di statuto ed intervenendo in maniera puntuale sugli aspetti definitivi e gestori degli enti interessati, ponendosi così come caposaldo normativo di riferimento per la disciplina in un'ottica di forte promozione e valorizzazione;

nel 2018, il numero di *start-up* innovative in Italia si aggirava attorno alle 10mila unità, ma solo 210 di queste si configurava a vocazione sociale, con un *trend* di crescita rispetto all'anno precedente del 20 per cento;

è avvertita in particolare l'esigenza, rappresentata da associazioni di categoria e cittadini, di dotare l'apparato normativo di strumenti e incentivi idonei in particolare a favorire l'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico;

tali imprese per assolvere alla predetta funzione di inserimento dovrebbero essere agevolate, a fronte del soddisfacimento di requisiti di assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico in misura pari ad almeno i due terzi del totale degli impiegati quale presupposto per la qualificazione di «imprese sociali», da incentivi fiscali quali sgravi su oneri amministrativi, redditi imponibili dei lavoratori nonché spese per l'*équipe* scientifica e gli operatori medico-sanitari e di sostegno ai dipendenti;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative, eventualmente anche di tipo legislativo e regolatorio, nell'ambito delle proprie competenze, utili a dare impulso all'introduzione di misure specifiche in materie di *start-up* sociali per l'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico.

---

#### **G/1586/114/5**

PIRRO, BOTTICI, PESCO, FENU, MATRISCIANO, GIROTTI, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA, Marco PELLEGRINI, CONZATTI, STEGER

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premesso che:

l'articolo 4 riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;

l'articolo 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2019, n. 145 (legge di bilancio per l'anno 2019) ha esteso il regime agevolato della cedolare secca ai contratti stipulati nell'anno 2019 relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie;

tale ultima disposizione, tuttavia, come la stessa norma precisa, si applica solo ai contratti stipulati nell'anno 2019, non essendo prevista, nella legge di bilancio attualmente all'esame, la possibilità per i contratti stipulati nell'anno 2020 relativi ai locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie di usufruire del regime agevolato della cedolare secca;

la proroga si rende necessaria data l'importanza della misura, data i molteplici effetti positivi che ne discendono sia sui locatori, in quanto possono godere di un risparmio sulle imposte dovute, sia sull'Amministrazione pubblica, che vedrà probabilmente ridursi il fenomeno degli affitti in nero anche nell'ambito degli affitti commerciali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga della misura di cui all'articolo 1, comma 159, della legge 30 dicembre 2019, n. 145, al fine di consentire anche ai contratti stipulati nell'anno 2020 relativi ai locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie, di usufruire del regime agevolato della cedolare secca.

---

### **G/1586/115/5**

PIRRO, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, NOCERINO, DI GIROLAMO, PUGLIA, GALLICCHIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (AS 1586):

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca «Investimenti Enti Locali» ed istituisce un fondo per investimenti nei Comuni, con molteplici finalità fra le quali rientra anche quella della progettazione definitiva ed esecutiva ai fini della messa in sicurezza del territorio;

la attuale linea «Biella - Novara» è una ferrovia a binario semplice non elettrificato e ordinario lunga complessivamente 50,8 chilometri, gestita da Rete ferroviaria italiana che la qualifica come «linea complementare»;

lo schema di contratto di programma 2017-2021, parte investimenti, tra RFI - Rete ferroviaria italiana e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non prevede interventi su tale linea, mentre sono invece finanziate opere per 91 milioni di euro per interventi sul nodo di Novara che si inquadrano nel programma di sistemazione del nodo di Novara per ottimizzare i flussi di traffico dei corridoi Reno-Alpi e Mediterraneo che convergono nel capoluogo piemontese;

gli interventi consistono nella realizzazione di una bretella merci sulla linea Vignale-Novara Centrale per l'accesso all'impianto di Novara Boschetto da nord e la prima fase di adeguamento del piano del ferro dell'impianto di Novara Boschetto con creazione di una radice per l'ingresso da nord dei treni di autostrada viaggiante con annesso terminal per tale



servizio e relativa viabilità di accesso, nonché l'adeguamento del piano del ferro e *upgrade* tecnologico dell'impianto di Vignale;

a tali interventi si aggiungono ulteriori opere che consistono nell'interconnessione tra la futura bretella merci di Vignale-Boschetto e linea FNM Novara-Seregno;

considerato che:

la mancata elettrificazione della linea Biella-Novara non favorisce lo sviluppo delle infrastrutture del territorio, consegnandolo all'emarginazione territoriale e non favorendo la mobilità di merci e lo spostamento di risorse umane;

per consentire un rapido collegamento tra il capoluogo della Provincia di Biella e i relativi centri di Novara e Milano, con una riduzione dei tempi di percorrenza e senza rottura di carico e con un recupero di circa 30 minuti tra andata e ritorno giornaliero, è necessario un intervento di riqualificazione della linea con alcune leggere modifiche di tracciato al fine di consentire un aumento della velocità massima da 90 km/h attuali a 130 km/h;

la velocità è invece ad oggi ridotta a causa degli inconvenienti causati dai 51 passaggi a livello che spesso rendono problematica la coincidenza alla stazione di Novara. Su questo ultimo tema la provincia di Biella ha in corso uno studio per la loro razionalizzazione;

al fine di dare avvio alla elettrificazione della predetta linea, l'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegna alla regione Piemonte un contributo straordinario pari a cinque milioni di euro per l'elettrificazione della linea Biella-Novara;

dallo studio presentato dall'Unione Industriale di Biella, è emerso che le opere da realizzarsi con i fondi stanziati dalla legge di bilancio per il 2019 sono da individuarsi nella soppressione dei passaggi a livello esistenti e, per la realizzazione di tali opere, l'Assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte, nell'ambito del progetto di soppressione dei passaggi a livello sulle linee regionali, ha già previsto in bilancio un cofinanziamento alla realizzazione delle stesse,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il finanziamento dei lavori di completamento dell'elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara.

**G/1586/116/5**

DI GIROLAMO, SANTILLO, DELL'OLIO, L'ABBATE, MORONESE, PUGLIA, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586);

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca «Investimenti Enti Locali» ed istituisce un fondo per investimenti nei Comuni, con molteplici finalità fra le quali anche quella della progettazione definitiva ed esecutiva ai fini della messa in sicurezza del territorio;

considerato che:

le ondate di maltempo di questi mesi, con violente mareggiate che hanno colpito diverse località balneari sulla costa, hanno provocato danni ingenti alle Regioni adriatiche Abruzzo, Molise e Puglia, le cui coste sono già martoriare da un'accentuata erosione marina;

alcune strutture balneari sono state distrutte, altre sono a rischio, così come diverse infrastrutture pubbliche del litorale adriatico;

si rende sempre più necessaria la realizzazione di opere a difesa della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare adeguate risorse per la realizzazione di interventi finalizzati al contrasto dei fenomeni di erosione marina per le Regioni Abruzzo, Molise e Puglia.

---

**G/1586/117/5**

DI GIROLAMO, SANTILLO, DELL'OLIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586),

premessi che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca «Investimenti Enti Locali» ed istituisce un fondo per investimenti nei Comuni, con molteplici finalità fra le quali rientra anche quella della progettazione definitiva ed esecutiva ai fini della messa in sicurezza del territorio;

considerato che:

a differenza dei porti di Pescara e Ortona, a favore dei quali sono state individuate risorse in sede di programmazione in quanto strutture classificate di interesse strategico nazionale, nessun investimento è stato sinora previsto per le altre infrastrutture portuali della Regione Abruzzo, tra le quali si evidenzia in particolare il porto di Vasto;

l'assenza di interventi sul piano finanziario rischia di compromettere seriamente le potenzialità di sviluppo di tali infrastrutture,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il finanziamento di misure dirette a consentire il potenziamento del sistema portuale abruzzese a livello regionale, senza tralasciare quelle infrastrutture portuali per le quali finora non sono stati adottati interventi adeguati sul piano finanziario.

---

## **G/1586/118/5**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

premessi che:

l'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettazione di pagamenti effettuati attraverso carte di debito o carte di credito;

il Ministero dello sviluppo economico ha successivamente elaborato uno schema di Regolamento che prevedeva una sanzione di 30 euro in caso di mancata accettazione di pagamenti elettronici da parte degli esercenti, applicando così la sanzione dell'articolo 693 del codice penale;

in data 1 giugno 2018, il Consiglio di Stato ha espresso parere negativo su tale schema di Regolamento, sostenendo che la determinazione della sanzione può avvenire solo attraverso la legge, e non per via regolamentare;

l'articolo 31 della presente legge introduce il sistema denominato «Cashback» sugli acquisti effettuati tramite l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici;

considerato che:

in Italia il tasso di evasione fiscale stimato annualmente, secondo i dati Istat relativi al triennio 2014- 2016, si attesta a circa 110 miliardi di euro, valore in crescita rispetto al passato e che pone il nostro Paese in cima alla classifica degli Stati europei nei quali tale comportamento è maggiormente diffuso;

questo dato ci pone di fronte alla stringente necessità sia di frenare tale sottrazione di risorse nei confronti del fisco, sia di utilizzare tali risorse per rilanciare l'economia italiana;

tra gli strumenti di lotta all'evasione fiscale, la promozione e l'incentivo alla tracciabilità dei pagamenti è senza ombra di dubbio il mezzo più efficace, dal momento che non svantaggia il consumatore finale e che nel mercato vi sono molteplici strumenti che rendono più «visibili» le transazioni quotidianamente effettuate;

al fine di favorire la diffusione di tali strumenti ed i comportamenti virtuosi a dispetto delle pratiche di evasione, senza andare a nuocere contestualmente ai ricavi in particolare delle piccole e medie imprese, è auspicabile introdurre incentivi ed agevolazioni all'utilizzo di pagamenti elettronici;

impegna il Governo:

a stabilire, esclusivamente per i pagamenti effettuati attraverso l'impiego di strumenti elettronici, la soglia entro la quale escludere commissioni e costi aggiuntivi;

ad applicare, oltre la suddetta soglia e nei confronti dei soggetti che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati tramite carte di debito e carte di credito, un canone fisso mensile per l'utilizzo e la gestione del servizio, comprensivo di tutte le commissioni relative alle transazioni elettroniche effettuate nel corso del mese, nonché dei costi di noleggio degli apparecchi.

---

### Art. 3.

#### 3.5 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobi-

liare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».

---

**Art. 6.**

**6.0.49 (testo 2) - 26.0.9 (testo 2)**

CAMPAGNA, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, FENU, DI GIROLAMO, PUGLIA, BOTTICI, ANGRISANI, FEDELI, FERRARI, COLLINA, TARICCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Misura in materia di regime fiscale concernente l'anticipazione NAspi, destinata alla sottoscrizione di capitale di cooperative da lavoratori in mobilità)*

1 La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NAspi, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NAspi anticipata in un'unica soluzione nonché ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato».

*Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 0,37 milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.*

---

**Art. 7.****7.3 (testo 4)**

MANCA, FERRARI, TARICCO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici volto alla prevenzione di fenomeni di *veichle ramming-attack* attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della piattaforma logistica-nazionale digitale (PLN)";

b) al comma 2 dopo la parola: "2019", sono aggiunte le seguenti: "e di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021". Al medesimo comma sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie";

c) al comma 3 dopo le parole: "1,5 milioni di euro per il 2019", sono aggiunte le seguenti: "e a 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021"».

*Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.*

**7.47 (testo 3) [già 99.5 (testo 2)]**

FAGGI, ARRIGONI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina dei 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al

soggetto attuatore degli interventi la somma di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'articolo 99, comma 2.*

---

## Art. 8.

### 8.23 (testo 2)

CALANDRINI

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:

"857-bis. Il comune beneficiario del contributo 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 12 mesi; b) le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 18 mesi; c) le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 22 mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi"».

---

### 8.25 (testo 3)

COMINCINI, CONZATTI, RAMPI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale di cui alla presente Legge, per il completo recupero della storica villa Alari Visconti

di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello Sport, viene stanziato un contributo di 300.000 euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della villa».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 300.000.

---

#### **8.48 (testo 2)**

CONZATTI

*Sostituire i commi 24 e 25 con i seguenti:*

«24. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia è istituito nello stato previsione del Ministero dell'interno, il fondo "Asili Nido e Scuole dell'infanzia", con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

24-bis. Il fondo di cui al comma 24 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:

1. progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

2. progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia oggi inutilizzati, con finalità di riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrono all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

25. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 24 e 24-bis, i comuni elaborano progetti di ristrutturazione e riqualificazione degli asili nido esistenti nel proprio territorio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede Conferenza unificata, emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitorag-



gio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di Regia per il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di Regia, presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è composta da un rappresentante del Dipartimento degli affari regionali, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Al funzionamento della Cabina di Regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri disponibili a legislazione vigente».

---

#### **8.146 (testo 2)**

FERRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«31-bis. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per il 2020».

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 2 milioni di euro per il 2020.*

---

#### **8.2000/1**

PIRRO

*All'emendamento 8.2000, al capoverso «Art. 8», premettere il seguente: «All'articolo 7, comma 3, dopo le parole: "metropolitana di To-*

rino", inserire le seguenti: ", ivi comprese le attività di progettazione, valutazione *ex ante*, altri oneri tecnici, nonché il materiale rotabile,".

*Conseguentemente».*

---

### **8.2000/2**

ARRIGONI, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO

*All'emendamento 8.2000, al comma 1, sostituire le parole: «in viabilità», con le seguenti: «di mobilità» e la parola: «inquinati» con «contaminati».*

---

### **8.2000/3**

COMINCINI, CONZATTI

*All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Dopo il comma 29, inserire i seguenti:

"29-bis. Allo scopo di co-finanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinate alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, di seguito 'Fondo', con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

29-ter. Il Fondo finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da Comuni ed Unioni di Comuni.

29-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai Comuni e alle Unioni Comunali delle risorse del Fondo di cui al comma 9-bis, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei Comuni e delle Unioni Comunali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma.

29-quinquies. I Comuni e le Unioni Comunali, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'Ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana».

*Conseguentemente, al comma 11 del presente articolo, le parole: «di 300 milioni di euro nell'anno 2022, di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 250 milioni*

di euro nell'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

---

#### **8.2000/4**

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

*All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo il comma 29 è aggiunto è il seguente:

"29-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della ex SP29 a seguito del movimento franoso del Ruinon, nel Comune di Valfurva (SO), è autorizzata la spesa complessiva, di 170 milioni di euro per gli anni 2020-2024 a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge, per una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, per una quota pari a 20 milioni per l'anno 2021, per una quota pari a 40 milioni per l'anno 2022, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2023 e per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 marzo 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse e di individuazione del soggetto attuatore degli interventi».

---

#### **8.2000/5**

MANCA

*All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Dopo il comma 29 è inserito il seguente:

"29-bis. Ai fine di procedere celermente al restauro e al consolidamento strutturale del ponte sul fiume Brenta lungo la ex SS n. 47 'Valsugana' nel Comune di Curtarolo, è assegnato alla Provincia di Padova un contributo, per l'anno 2020, pari a 4 milioni di euro."».

*Conseguentemente, il Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2020.*

---

**8.2000/6**

SANTILLO

*All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Dopo il comma 29 inserire il seguente:

"29-bis. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione del programma di rinnovo dei parchi automobilistici e filoviari per il miglioramento della qualità dell'aria e dei servizi di trasporto pubblico locale, previsto dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2019, n. 972, in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai comuni capoluogo delle città metropolitane e ai comuni con più di 100.000 abitanti sono assegnate risorse aggiuntive pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034».

*Conseguentemente, il Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.*

---

**8.2000/7**

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FAGGI, FERRERO, CANTÙ

*All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1, aggiungere infine il seguente:*

«2. Dopo il comma 30, inserire il seguente:

"30-bis. Anche al fine di accelerare il processo di sussidiarietà verticale nonché per la finalità dell'articolo relativo alla perequazione infrastrutturale, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario in base alla percentuale di accesso al contributo per gli investimenti di cui alla Tabella n. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, integrando le disponibilità di cui all'articolo 8, comma 29 della presente legge risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, 2021 e 2022; per 120 milioni di euro relativamente all'anno 2023, per 130 milioni di euro in relazione all'anno 2024, per 170 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 535 milioni di euro dal 2027 al 2032 e per 650 milioni di euro per gli anni 2033 e 2034."».

*Conseguentemente, gli stanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 7 sono ridotti di 100 milioni di euro per l'anno 2020, 2021 e 2022; di 120 milioni di euro relativamente all'anno 2023, di 130 milioni di euro in relazione all'anno 2024, di 170 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 535 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 650 milioni di euro per gli anni 2033 e 2034.*

---

### **8.2000/8**

FAGGI, TOSATO, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, CANTÙ, ROMEO

*All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:*

«2. Dopo il comma 30, inserire il seguente:

"30-bis. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnate alle Regioni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi aventi finalità coerenti con quelli del comma 29, quota parte delle risorse relative al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nei limiti di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro nell'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022. Gli importi per ciascuna regione sono definiti in base alla percentuale di riparto del contributo per investimenti di cui alla tabella n. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145."».

---

### **8.2000/9**

MALLEGNI

*All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

"4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate

agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto".».

---

### **8.2000/10**

COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 188 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da "la procedura di liquidazione" a "debiti di cui al comma 184 e al comma 185" sono sostituite dalle seguenti: "una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti erariali, di qualsiasi tipo," e le parole "liquidazione previsto dall'articolo" sono sostituite dalle seguenti "procedura di cui agli articoli 10, 12-bis,"».

---

### **8.2000/11**

PIRRO

*All'emendamento 8.2000, dopo il capoverso «Art. 8», aggiungere, in fine, il seguente:*

«Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

"3-bis) il comma 3.1 è sostituito dal seguente: '3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di efficienza energetica di parti comuni degli edifici condominiali di cui alla lettera b) di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 26 giugno 2015, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244'."».

---

**8.2001/1**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 8.2001, al comma 30-bis, lettera b), capoverso «1-bis» dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi, che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 sono estese al soggetto-autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure».*

*Conseguentemente al comma 1-ter aggiungere la lettera: «Al secondo periodo le parole 480 milioni sono sostituite dalle seguenti 482 milioni».*

*Conseguentemente al comma 1-ter aggiungere la seguente lettera:*

*«b-bis) quanto a 2 milioni euro per l'anno 2020 l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro nei porti di Savona e Vado Ligure un contributo, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del porto di Genova conseguenti al crollo del Ponte Morandi. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge».*

---

**8.2001/2**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 8.2001, alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 1-bis, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024»;*

*sopprimere il comma 1-ter;*

*sostituire il conseguentemente con il seguente: «Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 7 sostituire le parole da "685 milioni di euro per l'anno 2020" fino a "1.401 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "645 milioni di euro per l'anno 2020, 880 milioni di euro per l'anno 2021, 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, 1.221 milioni di euro per l'anno 2024"».*

---

**8.2001/3**

MANCA

*All'emendamento 8.2001, alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo il capoverso «1-bis)» aggiungere il seguente:*

«1-bis.1) Con apposito accordo di programma quadro stipulato tra le Amministrazioni statali interessate, il Commissario straordinario, l'Autorità di sistema portuale, la Regione Liguria e gli enti locali interessati, sono definite le modalità di realizzazione degli interventi al fine di assicurare il rispetto dei tempi previsti nel Programma di cui ai commi 1 e 1-bis.»;

*b) dopo il capoverso 1-ter, aggiungere i seguenti:*

«1-quater. All'articolo 5, comma 5-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "nei porti" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "nelle aree del demanio marittimo dei porti".

1-quinquies. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 578: al primo periodo, le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212, si chiarisce che" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si chiarisce che sono parimenti censiti nella categoria E/1 i magazzini, le aree scoperte, le infrastrutture stradali e ferroviarie, le banchine, le piattaforme logistiche e ogni altra struttura; anche se affidati a privati e a qualunque titolo, a servizio dei traffici, delle attività commerciali o di trasformazione delle merci, situati nelle aree di porto franco, come individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale del 13 luglio 2017, nonché nelle Zone economiche speciali (ZES) di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2018, n. 12"»;*

*b) al comma 579, le parole "a decorrere del 1° gennaio 2019" sono soppresse».*

**8.2001/4**

DE BONIS

*All'emendamento 8.2001, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) al fine di sostenere le attività commerciali e agricole per i danni subiti dalla città di Matera a seguito delle piogge alluvionali dell'11



novembre 2019 e per contrastare il dissesto idrogeologico nell'area del Metapontino è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo volto al sostegno di tali attività e per incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri previsti per l'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### **8.2001/5**

FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*All'emendamento 8.2001, sostituire le parole da: «1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis» fino a «1.221 milioni di euro per l'anno 2024.» con le seguenti parole: «1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 480 milioni di euro, si provvede quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7.».*

*Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 7 sostituire le parole da «685 milioni di euro per l'anno 2020» fino a «1.401 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «645 milioni di euro per l'anno 2021, 880 milioni di euro per l'anno 2021, 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, 1.221 milioni di euro per l'anno 2024.».*

---

**8.2001/6**

PINOTTI

*All'emendamento 8.2001, al comma 30-bis, lettera b), comma 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere la lettera a);*
  - b) *alla lettera b), premettere le seguenti parole: «quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020».*
- 

**8.2001/7**

LONARDO

*All'emendamento 8.2001, aggiungere, infine, i seguenti commi:*

«30-ter. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il "Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile" di seguito Supporto.

30-quater. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

30-quinquies. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 30-ter.

30-sexies. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

30-septies. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

*Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente», con le seguenti: «inserire i seguenti».*

---

### **8.2001/8**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 8.2001, dopo il comma 30 inserire i seguenti:*

«30-bis. I beni sottoposti al regime demaniale presenti nel territorio dell'area protetta che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, salvo diversa richiesta del parco.

30-ter. La concessione può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego del soggetto concedente.

30-quater. L'ente gestore dell'area protetta può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente».

---

### **8.2001/9**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 8.2001, sostituire l'alinea con la seguente: «Dopo il comma 30, inserire i seguenti:» e, dopo il capoverso «comma 31-bis», inserire i seguenti:*

«30-ter. Per gli interventi di installazione della cartellonistica, necessaria alla regolazione della circolazione di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 4 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stanziato un milione di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del ministero delle infrastrutture sono stabilite le regole di accesso al finanziamento da parte dei Comuni. Agli oneri derivanti dal presente comma; pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*30-quater.* I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285».

---

## **8.2001/10**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 8.2001, sostituire l'alinea con la seguente: «Dopo il comma 30, inserire i seguenti:» e, dopo il capoverso «comma 30-bis», inserire i seguenti:*

*«30-ter.* Il fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 300 milioni per il 2021, 400 milioni per il 2022, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il fondo per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modifiche è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 300 milioni per l'anno 2021, 400 milioni per l'anno 2022. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui all'articolo 7 della presente Legge, e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla Legge n. 232 del 2016 sono destinate in via prioritaria, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale».

*Conseguentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020; di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;*

*– alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000;

*– «alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000;

– alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000;

– alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000;

– alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000;

– alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000.

---

## 8.2001/11

MANCA

*All'emendamento 8.2001, dopo il comma 30-bis, aggiungere il seguente:*

«30-ter. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della ex SP 29 a seguito del movimento franoso del Ruinon, nel Comune di Valfurva (SO), è autorizzata la spesa complessiva di 170 milioni di euro per gli anni 2020-2024 a valere sulle risorse per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per una quota pari a 10 milioni per l'anno 2020, per una quota pari a 20 milioni per l'anno 2021, per una quota a pari a 40 milioni per l'anno 2022, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2023 e per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il

31 marzo 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse e di individuazione del soggetto attuatore degli interventi.».

*Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente» con le parole: «inserire i seguenti».*

---

### **8.2001/12**

RICCARDI

*All'emendamento 8.2001, dopo il comma 30-bis aggiungere, in fine, il seguente:*

«30-ter. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della *ex* SP 29 a seguito del movimento franoso del Ruinon, nel Comune di Valfurva (SO), è autorizzata la spesa complessiva di 170 milioni di euro per gli anni 2020-2024 a valere sulle risorse per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per una quota pari a 10 milioni per l'anno 2020, per una quota pari a 20 milioni per l'anno 2021, per una quota a pari a 40 milioni per l'anno 2022, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2023 e per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 marzo 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse e di individuazione del soggetto attuatore degli interventi.».

---

### **8.2001/13**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 8.2001, dopo il capoverso «comma 30-bis», è inserito il seguente:*

«30-ter. Per garantire la sicurezza della navigazione e ridurre l'impatto negativo sul sistema portuale genovese, ai fini del completamento del primo lotto della Diga Foranea del Porto di Genova di cui alla Convenzione quadro stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Invitalia in data 3 agosto 2017, si autorizza la spesa di euro 40 milioni per il 2020 e 2021 e 90 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

*Conseguentemente, sono apportate le opportune riduzioni all'articolo 99 comma 2.*

---

#### **8.2001/14**

PEROSINO, BERGESIO

*All'emendamento 8.2001, dopo il capoverso «30-bis», aggiungere il seguente:*

«30-ter. Per la Provincia di Cuneo il versamento all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è ridotto della metà. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 17 milioni complessivi per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fonda per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.»

---

#### **8.2001/15**

RIPAMONTI, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*All'emendamento 8.2001, dopo il comma 30-bis inserire il seguente:*

«30-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 282-bis è aggiunto il seguente:

"282-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la regione Liguria può destinare ulteriori risorse, fino al limite di 10 milioni di euro nell'anno 2020, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio."».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**8.2001/16**

PAPATHEU

*All'emendamento 8.2001, dopo il capoverso «30-bis», inserire il seguente:*

«30-ter. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro complessivi per il triennio 2020 – 2022, in favore della Fondazione Magna Grecia, istituita nel 2009, con vincolo di destinazione per attività, anche internazionali, di studio, ricerca e promozione della cultura della civiltà della Magna Grecia, nonché attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico del Mezzogiorno e dell'Italia all'estero.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».*

---

**8.2001/17**

CONZATTI

*All'emendamento 8.2001, dopo il comma 30-bis, inserire il seguente:*

«30-ter. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 sono estese, nel limite massimo di un milione di euro annui, al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure».

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 1.000.000;

2021: – 1.000.000;

2022: – 1.000.000.

---



**8.2001/18**

BATTISTONI

*All'emendamento 8.2001, dopo il capoverso «30-bis», inserire il seguente:*

«30-ter. Al fine di consentire la ristrutturazione del Palazzo Papale del Comune di Viterbo, è assegnato al medesimo Comune un contributo straordinario di 200.000,00 euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «213.800.000,00 euro».*

---

**8.2001/19**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 8.2001, dopo il comma 30 inserire il seguente:*

«30-bis. I commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono sostituiti dai seguenti:

"563. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le regioni, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, possono autorizzare le rispettive agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per il triennio 2020-2022, a procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle suddette attività, incrementando il turn aver previsto a legislazione vigente fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie, anche ai fini della conseguente rideterminazione delle risorse destinate al trattamento accessorio. A tale fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, le predette agenzie determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.

564. Per le finalità assunzionali di cui al comma 563, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per

assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o di altre amministrazioni pubbliche».

---

### **8.2001/20**

ROSSOMANDO

*All'emendamento 8.2001, dopo il comma 30-bis aggiungere i seguenti:*

«30-ter. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta uno o più provvedimenti volti ad introdurre una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto.

30-quater. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'Allegato I, alla voce: "Energia elettrica", è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: "-per la fornitura di energia elettrica erogata, da impianti di terra, alle navi ormeggiate in porto: euro 0,0005 per ogni kWh". Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia subordinatamente all'adozione della decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva del Consiglio n. 2003/96/CE, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al presente comma.».

---

### **8.0.29 (testo 2)**

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)*

1. Per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, alla regione Valle d'Aosta è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.*

---

**8.0.31 (testo 5)**

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa)*

1. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285».

---

**Art. 10.**

**10.2000/1**

FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA, FERRERO

*All'emendamento 10.2000, sopprimere la lettera a).*

---

**10.2000/2**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 10.2000, al capoverso «2-bis.», lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché apposito preventivo parere dell'Autorità nazionale Anticorruzione».*

---

**10.2000/3**

GIAMMANCO, SBROLLINI, RAUTI, EVANGELISTA, RONZULLI, MALLEGNI, GINETTI, MODENA, VACCARO, CANGINI, BERARDI, LONARDO, RIZZOTTI, PAPTATHEU, BINETTI, GIRO, VANIN, URSO, FERRO, ALDERISI, AIMI, TIRABOSCHI, BATTISTONI, PAGANO, GALLONE, TOFFANIN

*All'emendamento 10.2000, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«2-ter. L'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"Art. 5-septies. – (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani) – 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le scuole che vogliono dotarsi di apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le strutture di cui al presente comma che vogliono dotarsi di apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai

commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

*a*) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;

*b*) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

*c*) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

*d*) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;

*e*) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni per il 2025, si

provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».

---

#### 10.2000/4

GIAMMANCO, SBROLLINI, RAUTI, EVANGELISTA, RONZULLI, MALLEGGNI, GINETTI, MODENA, VACCARO, CANGINI, BERARDI, LONARDO, RIZZOTTI, PAPTATHEU, BINETTI, GIRO, VANIN, URSO, FERRO, ALDERISI, AIMI, TIRABOSCHI, BATTISTONI, PAGANO, GALLONE, TOFFANIN

*All'emendamento 10,2000, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«2-ter. L'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"Art. 5-septies. – (*Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani*) – 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. Le risorse del fondo, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, sono destinate alla formazione del personale operante nelle medesime strutture.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al pre-

sente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. Le risorse del fondo, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, sono destinate alla formazione del personale operante nelle medesime strutture.

3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/

679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli *standard* di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;

e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

f) le modalità e i termini della formazione del personale operante nelle strutture di cui ai commi 1 e 2.

9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

10. Con apposito provvedimento normativo sono definiti ulteriori obiettivi e priorità della formazione da finanziare a valere sui fondi di cui ai commi 1 e 2.

11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni per il 2025, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».

---



**10.2000/5**

PIRRO

*All'emendamento 10.2000, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2-ter. Dopo l'articolo 2396 del codice civile è inserito il seguente:*

**"Art. 2396-bis.**

*(Assicurazione per la responsabilità civile degli Amministratori e Direttori generali delle società private)*

Gli Amministratori, anche con funzione di amministratore delegato o unico, delle società private di cui al libro V del Codice Civile, titolo V, per le quali sussiste l'obbligo di nominare l'organo di controllo, devono stipulare un'assicurazione professionale, in relazione ai compiti esercitati, a copertura della responsabilità di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2407, 2476 e 2497-bis.

L'obbligo di cui al comma 1 si applica anche ai direttori generali individuati all'articolo 2396.

Per le caratteristiche, la validità, gli importi del premio e dei massimali dell'assicurazione, si fa riferimento ai contratti applicati ai sindaci del collegio sindacale o al sindaco o revisore unico.

Qualora l'assicurazione di cui al comma 1 sia stipulata, in qualità di contraente, dalla medesima società presso la quale gli amministratori indicati al comma 1 e i direttori generali di cui al comma 2 esercitano le loro funzioni, l'importo del premio annuale sottoscritto è deducibile al 50 per cento ai fini IRES e al 100 per cento ai fini IRAP nell'anno di riferimento".».

---

**Art. 11.****11.0.20 (testo 2)**

SANTILLO, MININNO, LEONE, FLORIDIA, MORONESE, DI GIROLAMO, LA MURA, PUGLIA, PRESUTTO, ANGRISANI, D'ANGELO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Interventi di bonifica da amianto delle navi militari)*

1. All'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: "edifici pubblici contaminati da amianto", sono inserite le seguenti: "comprese le navi militari".

2. Il Fondo per la progettazione preliminare 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma».

*Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99; è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».*

**11.0.23 (testo 2)**

MORONESE, L'ABBATE, GUIDOLIN, DI GIROLAMO, LA MURA, PUGLIA, QUARTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Stanziamenti per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia)*

1. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo a di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

3. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, potrà essere destinata ad oneri di carattere generale connesse alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.

4. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree oggi non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori nei prossimi anni fino al completamento dell'intero progetto, stabilendo la durata temporale e l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati».

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.*

---

### **11.0.32 (testo 3)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«13. Per studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione entro il 31 ottobre 2020 del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, è costituita presso il Ministero dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020 una Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

14. La commissione di cui al comma 13 presieduta dal Ministro dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze,

da un rappresentante del Ministro dello Sviluppo economico, da un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro per l'Ambiente e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle Università e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

15. Alla Commissione di cui al comma 13, per gli studi e le ricerche necessarie all'espletamento dei suoi compiti, viene assegnata una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.*

---

## Art. 12.

### 12.2000/1

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*All'emendamento 12.2000, al comma «3-bis.» premettere il seguente:*

«03-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano altresì ai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Protezione Civile, ai Corpi Forestali provinciali e al servizio strade delle province medesime».

---

### 12.2000/2

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*All'emendamento 12.2000, al capoverso: «Dopo il comma 3», premettere il seguente:*

«Al comma 2, dopo le parole: "ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco," inserire le seguenti: "i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,"».

---

**12.2000/3**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Sostituire i capoversi «3-bis, 3-ter e il relativo "Conseguentemente"» con i seguenti:*

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa 45,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2022.

3-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter, pari complessivamente a 74,4 milioni di euro per l'anno 2020, 73,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 48,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

**12.2000/4**

GIAMMANCO, SBROLLINI, RAUTI, EVANGELISTA, RONZULLI, MALLEGGI, GINETTI, MODENA, VACCARO, CANGINI, BERARDI, LONARDO, RIZZOTTI, PAPTATHEU, BINETTI, GIRO, VANIN, URSO, FERRO, ALDERISI, AIMI, TIRABOSCHI, BATTISTONI, PAGANO, GALLONE, TOFFANIN

*All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:*

«3-quinquies. L'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"Art. 5-septies. – (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani) – 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. Le risorse del fondo, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, sono destinate alla formazione del personale operante nelle medesime strutture.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. Le risorse del fondo, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, sono destinate alla formazione del personale operante nelle medesime strutture.

3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al Comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

*a*) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;

*b*) i requisiti, le caratteristiche e gli *standard* di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

*c*) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

*d*) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;

*e*) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

*f*) le modalità e i termini della formazione del personale operante nelle strutture di cui ai commi 1 e 2

9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

10. Con apposito provvedimento normativo sono definiti ulteriori obiettivi e priorità della formazione da finanziare a valere sui fondi di cui ai commi 1 e 2.

11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni per il 2025, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di

attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».

### **12.2000/5**

GIAMMANCO, SBROLLINI, RAUTI, EVANGELISTA, RONZULLI, MALLEGNI, GINETTI, MODENA, VACCARO, CANGINI, BERARDI, LONARDO, RIZZOTTI, PAPTHEU, BINETTI, GIRO, VANIN, URSO, FERRO, ALDERISI, AIMI, TIRABOSCHI, BATTISTONI, PAGANO, GALLONE, TOFFANIN

*All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:*

«3-quinquies. L'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"Art. 5-septies. – (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani) – 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le scuole che vogliono dotarsi di apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le strutture di cui al presente comma che vogliono dotarsi di apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicolo-



gica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

*a*) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;

*b*) i requisiti, le caratteristiche e gli *standard* di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

*c*) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

*d*) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;

e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni per il 2025, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».

---

## **12.2000/6**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:*

«3-*quinqies*. All'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (AREA), ente pubblico di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono attribuite funzioni di disseminazione e coordinamento nel campo del trasferimento tecnologico e dell'innovazione sul territorio nazionale.

3-*sexies*. Nello svolgimento delle nuove funzioni di cui al comma precedente AREA fornisce anche supporto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 218 del 2016, a soggetti pubblici e privati e si coordina con loro per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3-*septies*. Il Consiglio di Amministrazione di AREA, in carica all'entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le necessarie modifiche allo Statuto ed ai propri regolamenti per adeguarli alle disposizioni contenute ai commi precedenti e ad eventuali specifiche direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro la data del 31 ottobre 2020.

*3-octies.* Lo Statuto e i regolamenti sono adottati secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

*3-novies.* Il Consiglio di Amministrazione di AREA, di cui al comma *3-septies*, resta in carica fino alla nomina dei nuovi Organi secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo l'adozione dello Statuto e regolamenti ai sensi del precedente comma *3-septies*».

---

## 12.2000/7

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:*

«*3-quinquies.* Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziati ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.).

*3-sexies.* I contributi di cui al comma *3-quinquies* sono destinati a finanziare, nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 595/ 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore della presente legge fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.

*3-septies.* I contributi di cui al comma *3-quinquies* sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

*3-octies.* Fermo quanto previsto dal comma *3-septies*, l'entità dei contributi per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa tra un mi-

nimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.

*3-novies.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

*3-decies.* Agli oneri di cui al comma *3-quinquies*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

---

## 12.2000/8

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:*

«*3-quinquies.* Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

*3-sexies.* Agli oneri di cui al comma *3-quinquies*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

---

**12.2000/9**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 12.200, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:*

«3-*quinquies*. Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204 è istituito il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici, con sede nella città di Venezia.

3-*sexies*. Il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza nonché contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia. Il Centro di studio e di ricerca Internazionale sui cambiamenti climatici si avvale del contributo delle università veneziane di Ca' Foscari, Iuav, VIU -*Venice International University* degli istituti di ricerca in materia, tra i quali, CNR e il Centro Maree, nonché del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della società Thetis Spa e può realizzare *partnership* con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali. Per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca Internazionale sui cambiamenti climatici è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020.

3-*septies*. Agli oneri di cui al comma 3-*sexies*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

---

**12.2000/10**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:*

«3-*quinquies*. Al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dal-

l'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro per le Politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

3-*sexies*. Agli oneri di cui al comma 3-*quinqüies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

---

## 12.2000/11

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:*

«3-*quinqüies*. Al fine di aumentare la sicurezza del trasporto sui veicoli adibiti a scuolabus, è istituito un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2020 per incentivare l'installazione di cinture di sicurezza sui veicoli di categoria M2 e M3, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) adibiti a uso scuolabus. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto definisce le modalità di erogazione dell'incentivo.

3-*sexies*. Agli oneri di cui al comma 3-*quinqüies*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

---

## Art. 17.

### 17.1000/75 (testo 2)

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*All'emendamento 17.1000, capoverso «Art. 91», sostituire le parole: «2019, 2020, 2021» con le seguenti: «2020, 2021».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 647,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante:*

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 112,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 30.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 4.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 9.500.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 12.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 10.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 284,6 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

## **17.2001/2**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 17.2001, al capoverso 17-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini delle procedure concorsuali relative all'arruolamento nelle forze armate, nonché per le procedure di assunzione nella Polizia di Stato, il morbo celiaco non è causa di esclusione. I Ministri dell'interno e della difesa sono autorizzati ad emanare propri decreti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione del presente comma».

---

**17.0.2000/1**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 17.0.2000, dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nel primo periodo è eliminata la parola: "limitata" e, in fine, sono inserite le seguenti: ", secondo le percentuali individuate dalla contrattazione collettiva nazionale e comunque in misura non superiore al sessanta per cento dei dipendenti in possesso dei requisiti di partecipazione alle selezioni".

2-ter. Sono fatti salvi gli accordi e le progressioni economiche in atto alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**17.0.2000/2**

CAMPARI, SAPONARA, PIETRO PISANI, CORTI, BORGONZONI

*All'emendamento 17.0.2000, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po, ai fini di garantire il tempestivo ed efficace esercizio delle sue funzioni nell'ambito del bacino idrografico di competenza nonché per assicurare il necessario supporto e coordinamento operativo con le strutture della Protezione Civile nei casi di emergenza idraulica, è autorizzata a derogare al limite del fondo annuale per il trattamento accessorio del personale previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75, fermo restando il contenimento della spesa complessiva per il personale entro i limiti previsti dalla normativa vigente e senza ulteriori oneri di finanza pubblica».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Trattamento personale pubblico per incremento attività svolte)».*

---

**17.0.2001/1**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 17.0.2001, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incre-



mentata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:*

2020: - 200.000;

2021: - 200.000;

2022: - 1.000.000.

---

## Art. 18.

### 18.2000/1

ROMEIO, CANTÙ, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI

*All'emendamento 18.2000, all'alinea «All'articolo 18», dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le risorse di cui al comma 2, dell'articolo 54 sono ripartite fra le regioni in base alla stima delle minori entrate indicata nella relazione tecnica allegata alla presente legge"».

---

### 18.2000/2

BINI

*All'emendamento 18.2000, sopprimere la lettera b).*

---

### 18.2000/3

GRANATO

*All'emendamento 18.2000, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "tre anni dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "due anni dalla data di approvazione".

3-ter. I commi 3 e 3-bis non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica".».

---

**18.2000/4**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 18.2000, dopo la lettera b), dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:*

«3-ter. I datori di lavoro pubblici hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", le quote d'obbligo non coperte relative ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 delle Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di aggiornare in modo continuo le relative informazioni. Analogo adempimento di pubblicazione deve essere effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attinente al monitoraggio, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 ed all'articolo 39 del decreto legislativo 20 luglio 2017, n. 118.

3-quater. I datori di lavoro pubblici, il Dipartimento della Funzione Pubblica e gli organi di controllo implementano il proprio sistema informativo al fine di facilitare la comunicazione dei dati e delle informazioni trasmesse dai datori di lavoro pubblici, utilizzando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione e delle informazioni, ed aggiornare di conseguenza il relativo monitoraggio, previsto, dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e dell'articolo 39 del decreto legislativo 20 luglio 2017, n. 118».

---

**18.2000/5**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

*All'emendamento 18.2000, alla lettera b) dopo il capoverso «3-bis» aggiungere il seguente:*

«3-ter. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**18.2000/6**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 18.2000, dopo la lettera b), dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:*

«3-ter. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, in ragione dell'avvenuta cessazione dal servizio di personale dipendente ovvero delle previsioni contenute nel *budget* assunzionale previsto dal Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, redatto nei rispetto delle corrispondenti Linee di Indirizzo di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione 8 Maggio 2018, fermo restando il rispetto dell'ordine di merito. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso"».

---

**18.2000/7**

MANCA

*All'emendamento 18.2000, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

---

**18.2000/8**

MANCA

*All'emendamento 18.2000, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

**"Art. 18-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: contratto di lavoro a tempo determinato' si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato"».

---

**18.2000/9**

PIROVANO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, RIVOLTA, FERRERO

*All'emendamento 18.2000, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:*

«*c*) dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

**"Art. 18-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: contratto di lavoro a tempo determinato' si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato"».

---

**18.2000/10**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

*All'emendamento 18.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

**"Art. 18-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: contratto di lavoro a tempo determinato' si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato"».

**18.2001/1**

SANTILLO

*All'emendamento 18.2001, dopo il comma 3-quinquies aggiungere i seguenti:*

«3-*sexies*. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare, nel limite di ventotto unità, nella III area funzionale, posizione economica F1, e di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2, anche mediante l'indizione di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi.

3-*septies*. All'articolo 9, comma 28, al nono periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta

unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività;" sono soppresse.

*3-octies.* Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma *3-sexies* esclusivamente a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, undicesimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

*3-nonies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *3-sexies* a *3-octies*, pari a complessivi euro 1.773.356 annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

*3-decies.* Per le medesime finalità di cui al comma *3-sexies*, nonché al fine di sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalità, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.

*3-undecies.* A decorrere dall'anno 2020 e fino alla scadenza del contratto, per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia S.p.A., nonché per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi, lo 0,15 per cento degli importi stanziati per il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia S.p.A. per gli oneri connessi al Contratto di Servizio di Media e Lunga percorrenza con Trenitalia S.p.A. è accantonato e riassegnato ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme eventualmente non utilizzate nel corso dell'anno, sono trasferite al gestore del servizio per essere accantonate in un fondo ed essere utilizzate per ulteriori interventi specifici per migliorare la qualità dei servizi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**18.2001/2**

MANCA

All'emendamento 18.2001, dopo il comma 3-quinquies aggiungere i seguenti:

«3-sexies. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare, nel limite di ventotto unità, nella III area funzionale, posizione economica F1, e di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2, anche mediante l'indizione di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi.

3-septies. All'articolo 9, comma 28, al nono periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività;" sono soppresse.

3-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma 4-bis esclusivamente a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, undicesimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-nonies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 4-bis a 4-quater, pari a complessivi euro 1.773.356 annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3-decies. Per le medesime finalità di cui al comma 3-sexies, nonché al fine di sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalità, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.

3-undecies. A decorrere dall'anno 2020 e fino alla scadenza del contratto, per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia S.p.A., nonché per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi, lo 0,15 per cento degli importi stanziati per il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia S.p.A. per gli oneri connessi al Contratto di Servizio di Media e Lunga percorrenza con Trenitalia S.p.A. è accantonato e riassegnato ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme eventualmente non utilizzate nel corso dell'anno, sono trasferite al gestore del servizio per essere accantonate in un fondo ed essere utilizzate per ulteriori interventi specifici per migliorare la qualità dei servizi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 18.2001/3

VESCOVI, CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA

*All'emendamento 18.2001, all'articolo 18, dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:*

«3-quinquies-bis. Al fine di rafforzare e rendere efficaci i controlli dell'ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela del *Made in Italy* agro alimentare, anche per gli accresciuti compiti in materia di etichettatura dei prodotti e dei controlli nel settore dell'agricoltura biologica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 669, le parole: "un numero massimo di 57" sono soppresse;

b) dopo il comma 670 è aggiunto il seguente:

"670-bis. All'articolo 6, comma 14, ultimo capoverso, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti: "dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari".

c) al comma 671, al comma 3-ter dell'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono soppresse le seguenti parole: ", e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa"».



*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, e a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**18.2001/4**

DAL MAS

*All'emendamento 18.2001, dopo il comma 3-quinquies inserire il seguente:*

«3-*sexies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 362-*bis*, le parole: "allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015", sono sostituite con le seguenti: "allo scorrimento delle graduatorie vigenti al 30 dicembre 2018";

b) il comma 362-*ter* è soppresso».

---

**18.0.78 (testo 2)**

AUDDINO, CORRADO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, GIANNUZZI, VACCARO, CASTELLONE, ANGRISANI, PUGLIA, LA MURA, MAUTONE, URRARO, DE LUCIA, GAUDIANO, PRESUTTO, DI MICCO, RICCIARDI, MORONESE, SANTILLO, CIOFFI, ORTOLANI, GRASSI, CASTIELLO, ORTIS, DI GIROLAMO, CAMPAGNA, FEDE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Lavoratori socialmente utili)*

1. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

"*h*) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipa-

zione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

### **18.0.2000/1**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 18.0.2000, all'articolo 18-bis, al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione».*

---

### **18.0.2000/2**

ENDRIZZI

*All'emendamento 18.0.2000, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono soppresse le seguenti parole: "che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione,";*

*2-ter. Il fondo di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.*

*2-quater. I residui annuali non utilizzati del fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati nella misura del 50 per cento al fondo di prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15.*

*2-quinquies.* All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Gli interessi maturati sui conti correnti alimentati dai contributi di cui al comma 1 dalle Associazioni e Fondazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura affluiscono ogni anno su un apposito Fondo di accantonamento, istituito in ciascuna Associazione e Fondazione, destinato al rimborso delle spese di gestione delle Associazioni e Fondazioni stesse. Nei casi in cui la capienza di tale fondi di accantonamento non sia sufficiente a coprire le spese di gestione sostenute nell'anno di competenza, le Associazioni e Fondazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura possono deliberare di attingere dalla disponibilità dei rispettivi fondi anti-usura, nel limite massimo del 5 per cento dell'importo dei contributi erogati nell'anno precedente. Allo scadere del terzo anno dal deposito sui singoli Fondi di accantonamento delle Associazioni e Fondazioni, le somme non utilizzate per il rimborso delle spese di gestione confluiscono nei rispettivi fondi antiusura delle Associazioni e Fondazioni per essere destinati alla concessione delle garanzie ai soggetti di cui al comma 6.».

*Conseguentemente:*

a) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e disposizioni in materia di prevenzione del fenomeno dell'usura»;

b) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole:* «214 milioni» *con le seguenti:* «212 milioni» *e le parole:* «305 milioni» *con le seguenti:* «303 milioni».

---

### **18.0.2000/3**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*All'emendamento 18.0.2000, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. All'articolo 83, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

"e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro";

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente".

2-ter. All'articolo 91, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente:

"1-bis. L'informazione antimafia è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente".».

*Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e in materia di certificazione antimafia».*

---

#### **18.0.2000/4**

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*All'emendamento 18.0.2000, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### **18.0.2000/5**

LANIECE

*All'emendamento 18.0.2000, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020».

*Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e in materia di certificazione antimafia».*

---

**18.0.2000/6**

MANCA

*All'emendamento 18.0.2000, dopo l'articolo 18-bis, inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Continuità e sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa)*

1. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente».

---

**18.0.2000/7**

LOMUTI

*All'emendamento 18.0.2000, apportare le seguenti modifiche:*

- a) *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- b) *aggiungere infine il seguente capoverso:*

**«Art 18-ter.**

*(Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311)*

1. All'articolo 1, dopo il comma 361-*bis*, è inserito il seguente:

"361-*bis*.1) La durata dei finanziamenti per il sostegno alle imprese e agli investimenti ricerca a valere sul Fondo previsto dal comma 354 non può essere superiore a trenta anni."».

---

**18.0.2001/1**

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

*All'emendamento 18.0.2001, sopprimere i commi 1 e 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 40, aggiungere infine il seguente comma:*

«1-bis. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Fondo per le non autosufficienze (FNA) di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 1.004.897 euro per l'anno 2020, di 3.179.584 euro per l'anno 2021 e 4.247.514 euro per l'anno 2022».

---

**18.0.2001/2**

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

*All'emendamento 18.0.2001, sopprimere i commi 1 e 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 101, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«101-bis. (Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni). – 1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 1.004.897 euro per l'anno 2020, di 3.179.584 euro per l'anno 2021 e 4.247.514 euro per l'anno 2022».

---

**18.0.2001/3**

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON

*All'emendamento 18.0.2001, sopprimere i commi 3 e 4.*

---

**18.0.2001/4**

BAGNAI, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO

*All'emendamento 18.0.2001, al capoverso «Art. 18-bis», al comma 3, sopprimere le parole da: «ricercatori a tempo determinato», fino a: «dottori di ricerca».*

---

**18.0.2001/5**

CONZATTI, COMINCINI

*All'emendamento 18.0.2001, al capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

**"Art. 21-bis.**

1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli organismi di mediazione e dell'Elenco dei formatori per la mediazione tenuti presso il Ministero della giustizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 è dovuto un contributo annuale fisso da pagarsi entro il 28 febbraio di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della giustizia. I contributi sono destinati ad un fondo riservato esclusivamente alla copertura dei costi operativi dell'Ufficio del Ministero della giustizia preposto alla vigilanza del Registro degli organismi di mediazione dell'Elenco degli enti formatori per la mediazione, alla loro informatizzazione e al controllo ispettivo sul territorio delle sedi degli organismi di mediazione almeno la metà del fondo è destinato annualmente al finanziamento delle campagne di informazione al pubblico procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. Il contributo annuale fisso di cui al comma precedente è determinato con decreto dal Ministero della giustizia per i mediatori e formatori per la mediazione, per gli organismi di mediazione pubblici e privati e per gli enti di formazione e per l'iscrizione di ciascuna sede operativa degli organismi di mediazione. L'importo del contributo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

3. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale fisso devono essere inviate al Ministero della giustizia entro i sessanta giorni successivi al 28 febbraio ovvero al momento della richiesta di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione o di sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale variabile, per l'anno di riferimento, devono essere inviate al Ministero della giustizia entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

4. Nel caso di omesso pagamento dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della giustizia; decorsi sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dall'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.

5. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari, le parti che attivano nel corso degli anni 2020 e 2021 un procedi-

mento di mediazione volontaria o disposta dal giudice di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di una causa civile in materia di diritti disponibili iscritta ai ruoli precedentemente alla data del 31 ottobre 2018 presso un giudice di pace, tribunale o corte d'appello hanno diritto al raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".

2. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-*bis*, primo periodo, dopo le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari" aggiungere le seguenti: "nonché, in materia di contratti e obbligazioni vane di ogni tipo e natura, di responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese;".

3. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'articolo 17, il comma 5-*ter*, è sostituito dal seguente:

"5-*ter*. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese di avvio e alle spese vive, comunque, prima dell'inizio della mediazione, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 270 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo conciliativo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione dovuta per il procedimento"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

---

## **18.0.2001/6**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 18.0.2001 dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

«5-*bis*. Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole ", per il triennio 2019-2021," sono soppresse».

---



**18.0.2002/1**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 18.0.2002, all'articolo 18-bis, al comma 1, sostituire le parole: «130 unità» con le seguenti: «30 unità».*

---

**18.0.2002/2**

CONZATTI, COMINCINI

*All'emendamento 18.0.2002, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura, nonché la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualità della spesa pubblica e delle politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di garantire la piena funzionalità del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono incrementati di una unità, da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, è rideterminata nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.

2-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, a partire dall'anno 2020, a stipulare, nei limiti di spesa di euro 180.000 annui per 60 mesi, contratti di locazione finanziaria per autovetture, anche in deroga ai vigenti limiti di finanza pubblica, per le esigenze del Comando Carabinieri Unità forestali, ambientali e agroalimentari e del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

2-quater. Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 376.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 196.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».

*Consequentemente alla, rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: «e per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».*

---

### **18.0.2002/3**

DE BONIS

*All'emendamento 18.0.2002, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«3. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare" sono soppresse.

4. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso».

---

**18.0.2002/4**

CAUSIN

*All'emendamento 18.0.2002, dopo il capoverso «Art. 18-bis», aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

*(Assunzione di personale dell'Agenzia delle Dogane)*

1. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli assume, entro il 31 dicembre 2020, 80 unità di personale da immettere nei suoi ruoli del personale dirigente, attingendo, secondo l'ordine di merito, tra i candidati risultati idonei all'esito della procedura concorsuale a 69 posti di dirigente di seconda fascia, indetta con bando del Direttore del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, n. 146312 del 16 dicembre 2011, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato.

2. Alla medesima graduatoria sono autorizzate a far ricorso, altresì, le Agenzie fiscali al fine di assumere personale da immettere nei ruoli dirigenziali delle medesime, reclutato tra gli eventuali restanti candidati risultati idonei e non assunti da quest'ultima ai sensi del comma precedente.

3. Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, le Agenzie fiscali utilizzano le risorse previste dal comma 3 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

*Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le seguenti parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dal 2026» con le seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 371 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 336 milioni di euro per l'anno 2025 e di 417 milioni di euro annui a decorrere dal 2026».*

**18.0.2002/5**

FREGOLENT, PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*All'emendamento 18.0.2002, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;*

b) dopo il capoverso «Art. 18-bis», inserire il seguente:

**«Art. 18-ter.**

*(Semplificazioni in materia di assunzioni di personale per gli enti locali)*

1. Gli enti locali con rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore, nell'anno precedente, al 50 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione della rispettiva classe demografica, come definiti triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto degli equilibri di bilancio e comunque nel limite massimo del predetto rapporto medio.».

---

**Art. 25.**

**25.2000 (testo 2)**

I RELATORI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 25. – 1. Per le spese documentate, sostenute, nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.

2. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2010. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

3. Ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui al presente articolo esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

4. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia"».

*Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.*

*Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 2,7 milioni di euro per l'anno 2031.*

---

### **25.0.7 (testo 3)**

BINI, TARICCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

1. All'articolo 56-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 31 dicembre 1986, aggiungere il seguente comma:

"3-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo n. 2135 c.c., nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento"».

*Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 4,08 milioni di euro per l'anno 2021 e 2,38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.*

---

## **Art. 28.**

### **28.32 (testo 2)**

RONZULLI, ANGRISANI, BINI, BERTACCO, SAPONARA, BINETTI, SEGRE, UNTERBERGER, BOLDRINI, D'ANGELO, FLORIDIA, GIRO, MALAN, MANTOVANI, MATRISCIANO, MAUTONE, PILLON, GRASSI, FEDELI, DAMIANI, SBROLLINI, VONO, RIVOLTA

*Sostituire il comma 14, con il seguente;*

«14. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'auto-rizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:

a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2020;

b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al *cyberbullismo*, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti ai temi della non violenza del contrasto ad ogni forma di discriminazione nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.*

---

### **28.34 (testo 3)**

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 è assegnato un contributo annuo di 500.000 euro per la Scuola di Scienze Sissa di Trieste».

*Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.*

---

**28.46 (testo 3)**

VERDUCCI, IORI, MANCA

*Al comma 16, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «31 milioni».*

*Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.*

---

**28.48 (testo 3)**

DE PETRIS

*Al comma 16, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «31 milioni».*

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.*

---

**28.49 (testo 2)**

MONTEVECCHI

*Al comma 16, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «31 milioni».*

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.*

---

**28.50 (testo 2)**

SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

*Al comma 16, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «31 milioni».*

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.*

---

**28.57 (testo 2)**

GASPARRI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. 1. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "2020/20212" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022"».

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1,81 milioni per l'anno 2020, e euro 3,55 milioni per l'anno 2021.*

---

**28.88 (testo 2)**

MONTEVECCHI, SANTILLO, DELL'OLIO, GRANATO, MARILOTTI, ANGRISANI

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«16-bis. A sostegno del sistema italiano della formazione superiore e del sistema educativo italiano, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato per l'importo di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 per il sostegno delle iniziative previste all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017, di riparto degli stanziamenti del Fondo medesimo».

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.*

---



**28.2000/1**

GRANATO

*All'emendamento 28.2000, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, istituzioni di alta formazione, enti e istituti di ricerca pubblici e privati e di garantire piena attuazione al Programma nazionale per la ricerca, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro per il 2020, e 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2021 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia di cui ai successivi commi. La restante parte è destinata al potenziamento della ricerca da parte del MIUR con le modalità e per le tipologie di intervento previste a valere sul Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), istituito dall'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

---

**28.2000/2**

MONTEVECCHI

*All'emendamento 28.2000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) al comma 1, sostituire le parole da: "da iscrivere", fino a: "e della ricerca", con le seguenti: "da destinare al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) e al Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO)";

0b) al comma 3 sopprimere la lettera c)»;

b) *alla lettera b), al punto «i)» premettere il seguente:*

«0i) sostituire le parole: "è composto", con le seguenti: "esercita funzioni di coordinamento stabilite dallo Statuto dell'Agenzia ed è composto"»;

c) *alla lettera c), capoverso, «7-ter» dopo le parole: «Il comitato scientifico», inserire le seguenti: «, oltre ad esercitare le funzioni di cui al comma 3,».*

---

**28.2000/3**

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*All'emendamento 28.2000, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 è istituita una apposita cabina di regia all'interno del CNR, dotata di autonomia organizzativa e tecnico-operativa. Spetta alla Cabina identificare le modalità con cui dare una risposta alle richieste del Governo, valutando l'appropriatezza delle risorse messe a disposizione per raggiungere gli obiettivi proposti e segnalando i punti di forza e di debolezza della ricerca nel Paese. La Cabina promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo, funzionali alla produttività e alla competitività del Paese; favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali".

0a-bis) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. La Cabina di cui al comma 2, in particolare ha:

a) Competenza politica: scelta delle priorità e dell'allocazione delle risorse, globali e per ciascun settore dell'amministrazione, svolgendo funzione di coordinamento tra i Ministeri;

b) Competenza esecutiva: spetta alla Cabina di regia identificare le modalità di risposta alle richieste del Governo, valutando l'appropriatezza delle risorse messe a disposizione per raggiungere gli obiettivi proposti per lo sviluppo della ricerca nel Paese. La Cabina promuovere inoltre collaborazioni a livello internazionale e con le Regioni, che contribuiscono a finanziare la ricerca sul proprio territorio.

4. La Cabina è formata da rappresentanti il mondo della ricerca, della tecnologia, della cultura e dell'industria; con un direttore e dipartimenti per grandi aree tematiche con a capo un direttore.

5. La Cabina ha il compito di realizzare bandi di concorso, aperti a tutte le istituzioni che operano in campo scientifico nel Paese e altre organizzazioni pubbliche e private *no-profit*. L'assegnazione dei fondi avviene con *peer review* internazionali e *site visit*, consentendo alle comunità scientifiche di programmare le attività di ricerca con certezze sui tempi dei bandi, sulla valutazione, la disponibilità e la continuità delle risorse.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze vengono

stabiliti i criteri di nomina dei componenti della Cabina improntati su criteri oggettivi di merito».

---

**28.2000/4**

BAGNAI, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO

*All'emendamento 28.2000, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *sopprimere la lettera b);*
  - 2) *alla lettera c), al capoverso «7-bis», sostituire le parole: «nominati dal direttore», con la seguente: «sorteggiati»;*
  - 3) *alla lettera c), al capoverso «7-ter», dopo le parole: «dei principi di libertà», inserire la seguente: «, pluralismo».*
- 

**28.2000/5**

QUARTO

*All'emendamento 28.200, lettera b), apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al punto i) premettere il seguente: «0i) sostituire le parole: "otto membri" con: "dieci"»;*
  - b) *dopo il punto i) inserire il seguente: «i-bis) sostituire le parole: "uno dalla Consulta" con le seguenti: "tre dalla Consulta"».*
- 

**28.2000/6**

MORONESE

*All'emendamento 28.2000, lettera b), apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al punto i) premettere il seguente: «0i) sostituire la parola: "otto" con: "nove"»;*
  - b) *dopo il punto i), inserire il seguente: «i-bis) dopo le parole: "Ministro per lo Sviluppo Economico," inserire le seguenti: "uno dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,"».*
-

**28.2000/7**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 28.2000 apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera b) aggiungere il seguente punto:

«iii) La composizione del Comitato direttivo deve assicurare la parità di genere».

b) alla lettera c), al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La composizione del Comitato scientifico deve assicurare la parità di genere garantendo una rappresentanza del genere meno rappresentato non inferiore 45 per cento».

---

**28.2000/8**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 28.2000, alla lettera c), dopo il comma 7-ter, aggiungere i seguenti:*

«7-*quater*. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 è sostituito dal seguente:

"5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano a decorrere dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78".

7-*quinquies*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con la dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono accedere alle risorse del fondo fino ad esaurimento dello stesso.

7-*sexies*. Agli oneri di cui al comma 7-*quinquies*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 di-

cembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

---

**28.2000/9**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 28.2000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

"15-*bis*. Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è autorizzata una spesa di euro 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018 in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.

15-*ter*. A tal fine, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo fino alle soglie previste dall'articolo 35 per le forniture e i servizi.

15-*quater*. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo"».

---

**28.2000/14**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 28.2000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

"15-*bis*. Al fine di garantire il completamento delle scuole innovative di cui all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono autorizzate le eventuali maggiori spese, su segnalazione dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che si rendono necessarie per la costruzione delle scuole, nonché sono autorizzati eventuali progetti in graduatoria finanziati solo parzialmente con le

risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa.

15-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle economie nei limiti delle risorse complessive di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e nei limiti dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, stanziati dall'articolo 1, comma 158, della medesima legge 13 luglio 2015, n. 107.

15-quater. Le risorse di cui al comma 2 possono essere utilizzate anche per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati con le risorse a disposizione e attribuite alle singole regioni per la realizzazione dei poli d'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65"».

---

## 28.2000/15

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 28.2000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

"15-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima dei risparmi energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici.

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto della Banca Europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di *Energy Service Company (ESCO)*"».

---

**28.0.15 (testo 3)**

CATTANEO, RUBBIA, SEGRE, GRANATO, PESCO, CASTELLONE, DELL'OLIO, DI MARZIO, ENDRIZZI, GALLICCHIO, LEONE, MARINELLO, MAUTONE, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, GIUSEPPE PISANI, FLORIDIA, MATRISCIANO, GUIDOLIN, PAVANELLI, GIARRUSSO, LEZZI, LUCIDI, QUARTO, NOCERINO, VANIN, DI MICCO, BOTTO, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTICI, BINETTI, BOLDRINI, LANIECE, DURNWALDER, SERAFINI, BONINO, STEGER, CALIENDO, ERRANI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Interventi a favore della ricerca pubblica nazionale nell'ambito delle risorse destinate alla Fondazione Human Technopole)*

1. La Fondazione *Human Technopole*, di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca scientifica nazionale, agisce con approccio multidisciplinare ed integrato nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. A tal fine la Fondazione:

a) relaziona, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze sulle attività svolte e programmate anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul tempo e le modalità di utilizzo delle *facility* infrastrutturali da parte di progetti scientifici partecipati o promossi da soggetti non affiliati alla Fondazione, nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale;

b) organizza, in corrispondenza della trasmissione della relazione di cui alla lettera a), una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica.

2. Con apposita Convenzione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, tra la Fondazione *Human Technopole*, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo Statuto nel rispetto dei principi enunciati dal comma 1 e nel limite di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, vengono individuate le modalità di attuazione delle seguenti attività che la Fondazione dovrà, tra l'altro, svolgere:

a) individuare periodicamente attraverso i propri organi, eventualmente avvalendosi delle *Roadmap* dello *European Strategy Forum on Research Infrastructures*, le *facility* infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei settori individuati dall'articolo 1, comma 116, della legge 11 di-

cembre 2016, n. 232, da realizzarsi, una volta individuate a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale, coordinate da parte del Direttore della Fondazione, con l'uso maggioritario delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito dell'area identificata nella Convenzione;

b) realizzare e accrescere, presso la sede della Fondazione; le *facility* infrastrutturali, individuate alla lettera a), assicurando le risorse umane, finanziarie, e strumentali necessarie al loro funzionamento e rendendo disponibile, contestualmente alla realizzazione di ciascuna *facility*, una quota congrua di risorse da destinare ai bandi per le rispettive procedure competitive di accesso di cui alla successiva lettera d);

c) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale, ivi compresa l'Agenzia Nazionale per la Ricerca di cui all'articolo 28 della presente legge, per massimizzare la compatibilità e l'integrazione delle *facility* della Fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;

d) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle *facility* infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università, IRCCS ed Enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle *facility* infrastrutturali della Fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione conservano l'affiliazione dell'Ente scientifico di provenienza;

e) istituire presso la Fondazione *Human Technopole* un'apposita Commissione indipendente di valutazione dei progetti di ricerca di cui alla lettera 4), composta da valutatori esterni alla Fondazione individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere cori università, IRCCS e Enti pubblici di ricerca italiani, nonché dal Presidente del Comitato scientifico della Fondazione *Human Technopole*, che ne è membro di diritto. La composizione – anche numerica – e il funzionamento della Commissione nonché i principi e i criteri di valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche internazionali sono definiti dalla Convenzione. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione, nonché i costi relativi alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilità dei ricercatori che se ne avvalgono, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. In caso di mancata sottoscrizione entro la data indicata al comma 2, la Fondazione *Human Technopole* è tenuta ad attivare la procedura di modifica dello Statuto della Fondazione adottato con d.P.C.M. del 27 marzo 2018, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del medesimo Statuto per adeguarlo ai principi, criteri e modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2; in tal caso, e fino alla approvazione delle modifiche



dello Statuto, la Fondazione assolve soltanto agli obblighi di cui al comma 1, lettera a) e b) con cadenza semestrale».

---

### **28.0.28 (testo 2)**

IORI, ERRANI, FARAONE, ZANDA, VERDUCCI, CERNO, SBROLLINI, PRESUTTO, MONTEVECCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 28-bis.**

*(Disposizioni in materia di infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale)*

1. Allo scopo di potenziare, nei limiti di spesa di cui al presente comma anche in considerazione di quanto previsto al comma 2, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno spazio dedicato delle infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico dalla «*European Strategy Forum on Research Infrastructures*» (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da iscriverne in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula, nei limiti di spesa di cui al comma 1, appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca nel senso definito dall'articolo 2, comma 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 da esso vigilate, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma».

*Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.*

---

**28.0.53 (testo 2)**

MANCA, IORI, VERDUCCI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. 1. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022"».

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1,81 milioni per l'anno 2020, e euro 3,55 milioni per l'anno 2021.*

---

**28.0.54 (testo 3)**

BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022"».

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1,81 milioni per l'anno 2020, e euro 3,55 milioni per l'anno 2021.*

---

**28.0.76 (testo 2)**

VERDUCCI, IORI, RAMPI, MANCA, NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.***(Consiglio Nazionale dei Giovani)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rifinanziato per l'importo di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.*

---

**28.0.77 (testo 2)**

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.***(Consiglio Nazionale dei Giovani)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rifinanziato per l'importo di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.*

---

**28.0.78 (testo 2)**

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.***(Consiglio Nazionale dei Giovani)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rifinanziato per l'importo di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.*

---

**28.0.80 (testo 2)**

NENCINI, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Consiglio Nazionale dei Giovani)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rifinanziato per l'importo di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.*

---

**28.0.2000/1**

CONZATTI, COMINCINI

*All'emendamento 28.0.2000, dopo il comma 7 è inserito il seguente:*

«7-bis. All'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 la lettera c) si interpreta nel senso che la disposizione si applica solo alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2. Le suddette imprese non possono accedere al contributo qualora siano quotate o la cui maggioranza del capitale sia detenuta da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati».

---

**28.0.2000/2**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 28.0.2000, dopo il capoverso «Art. 28-bis», aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-ter.**

1. I Commissari di aziende ammesse alla procedura dell'Amministrazione Straordinaria con un organico superiore alle 1400 unità lavorative nel settore della grande distribuzione a livello nazionale, nelle ipotesi di retrocessione con l'applicazione dell'articolo 2112 c.c., a seguito di dichiarazione di fallimento del cessionario, applicano le condizioni contrat-

tuali di lavoro in essere prima del trasferimento dei rapporti di lavoro dei lavoratori già ceduti».

---

## **Art. 58.**

### **58.0.2000/6**

LONARDO

*All'emendamento 58.0.2000, al capoverso "Art. 58-bis", aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Gli ingegneri e gli architetti che, oltre all'attività di lavoro dipendente, pubblico o privato che sia, contestualmente svolgono attività libero professionale, con iscrizione all'albo dell'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, in quanto appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, con riferimento ai redditi percepiti a seguito dell'esercizio dell'attività prevista dal rispettivo albo professionale, non devono essere iscritti nella gestione separata INPS e se, già iscritti, essere esclusi dalla stessa».

---

## **Art. 34.**

### **34.2000/1**

DAMIANI

*All'emendamento 34.2000, alla lettera a), lettera b), capoverso «2», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale sono stabilite le modalità con le quali verificare l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e l'andamento della spesa erogata, nonché le specifiche misure, anche secondo criteri di automaticità, volte a reintegrare i territori delle eventuali minori risorse assegnate in attuazione del presente articolo».*

---

**34.2000/2**

LEZZI

*All'emendamento 34.2000, lettera a), capoverso «2» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e comunque non inferiore al 34 per cento».*

---

**34.2000/3**

DE BONIS

*All'emendamento 34.2000, alla lettera b), dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e culturali, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituita una zona franca produttiva nel comune di Matera. Per la zona franca produttiva di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244 per le piccole e micro imprese che, per un periodo di sei anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° gennaio 2021, nonché alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'efficacia delle disposizioni di cui al primo periodo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea come previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione delle entrate serviranno per assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione di cui al quinto periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati. È, inoltre, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione almeno pari a quella del 2018, atteso i positivi effetti che il provvedimento ha riverberato sulle tante imprese e sui tanti professionisti ammessi ad usufruire della misura. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nell'area di Matera. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 7.000.000;

2021: – 7.000.000;

2022: – 7.000.000.

#### **34.2000/4**

Giuseppe PISANI

All'emendamento 34.2000, alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:

- 1) sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- 2) dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:

«3-ter. Al fine di evitare la desertificazione sociale e produttiva e il degrado economico progressivo e costante dei territori montani portatori di identità, tradizioni e capacità imprenditoriali e di agevolarne lo sviluppo, sono istituite le zone franche montane, con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, che provvede al finanziamento di programmi di intervento in favore di imprese nuove o già operative ai sensi del comma 2. L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa.

3-quater. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, già operative o che iniziano, a decorrere dal 1° gennaio 2020, una nuova attività economica nelle zone franche montane, individuate secondo le modalità di cui al comma 3, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1 a tal fine vincolante:

a) esenzione, limitata al 50 per cento, dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza dell'importo di euro 65.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca montana;

b) esenzione, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, fino a concorrenza di euro 50.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nel limite di 3.000 euro annui, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

*3-quinquies.* Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche montane, da parte delle regioni sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di desertificazione e di degrado di cui al comma 1.

*3-sexies.* I criteri per l'individuazione delle zone franche montane sono definiti dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.

*3-septies.* Le regioni individuano con proprio atto, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, le zone franche montane i cui comuni insistono nel proprio territorio.

*3-octies.* Delle zone franche montane possono fare parte uno o più comuni montani o porzioni di essi.

*3-nonies.* Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità finanziarie, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.

*3-decies.* Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

*3-undecies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al comma 2.».

*Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

*Conseguentemente all'articolo 93, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:*

a) 2,4 per cento dal 1 maggio 2020, 1,7 per cento dal 1° gennaio 2021 per la vincita o parte di essa fino a 500 euro.».



**34.2000/5**

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*All'emendamento 34.2000, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «3-bis» inserire il seguente:*

«3-ter. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate nel 2020 dalla Regione Lazio, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino nelle aree di crisi industriale complessa delle province di Frosinone e Rieti, riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2020 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

---

**34.2000/6**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 34.2000, alla lettera b), dopo il comma 3-bis inserire il seguente:*

«3-ter. Le aree e le costruzioni appartenenti al demanio marittimo ricomprese nella zona denominata "ex Padiglione Rossi", site nel Comune di Venezia, identificate al catasto terreni del medesimo comune, sez. A, foglio 24, particelle 172, 173, 234, 282 e 292, e al catasto fabbricati al foglio 24, particella 282 subalterni 1 e 2, sono sdemanializzate e trasferite in proprietà, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile del Comune di Venezia per essere destinate a progetti di riqualificazione e valorizzazione, coinvolgendo soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale e europea in materia. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti di concessione in essere che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono convertiti in diritti d'uso in favore dei concessionari per tutta la durata residua della concessione. Il Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con l'Agenzia del demanio, provvede agli atti conseguenziali e a ridelimitare le aree che restano appartenenti al demanio marittimo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze definisce con proprio decreto la riduzione, a decorrere dalla data del trasferimento, delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia in misura pari all'intera riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento medesimo».

*Conseguentemente, alla medesima lettera b), alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le parole: «sono inseriti i seguenti».*

---

### **34.2000/7**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 34.200, lettera b), dopo il capoverso comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«3-ter. Le aree e le costruzioni appartenenti al demanio marittimo ricomprese nella zona denominata "ex Padiglione Rossi", site nel Comune di Venezia, identificate al catasto terreni del medesimo comune, sez. A, foglio 24, particelle 172, 173, 234, 282 e 292, e ai catasto fabbricati al foglio 24, particella 282 subalterni 1 e 2, sono sdemanializzate e trasferite in proprietà, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile del Comune di Venezia per essere destinate a progetti di riqualificazione e valorizzazione, coinvolgendo soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale e europea in materia. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti di concessione in essere che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono convertiti in diritti d'uso in favore dei concessionari per tutta la durata residua della concessione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con l'Agenzia del demanio, provvede, con atti conseguenziali, a ridelimitare le aree che restano appartenenti al demanio marittimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato».

---

**34.2000/8**

D'ALFONSO

*All'emendamento 34.2000, alla lettera d) capoverso «65-bis», sostituire le parole: «20 milioni di euro nel 2020» con le parole: «20 milioni di euro negli anni 2020, 2021 e 2022».*

---

**34.2000/9**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 34.2000, alla lettera d) sostituire le parole: «dopo il comma 65, inserire il seguente» con le seguenti: «dopo il comma 65, inserire i seguenti».*

*Conseguentemente, dopo il capoverso comma 65-bis, sono inseriti i seguenti:*

«65-ter. All'articolo 5, del testo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al comma 2 è soppresso il seguente periodo: "Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" ed in fine al medesimo comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma, limitatamente alle aree facenti parte del demanio marittimo che ricadono nell'ambito portuale soggetto alla competenza delle Autorità portuali o Autorità di sistema portuale, si applicano anche ai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994".

65-quater. L'efficacia di cui al precedente comma, è a valere sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalle aziende nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020.

65-quinquies. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 65-ter e 65-quater, quantificati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**34.2000/10**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 34.2000, alla lettera d) dopo il comma 65-bis aggiungere il seguente:*

«65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, nello stato di previsione del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno è istituito un fondo di sostegno alle attività eco-

nomiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro del Sud e della coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.

65-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 65-*ter* si provvede attraverso corrispondente riduzione Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

---

### **34.2000/11**

ROMEO, CANTÙ, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI

*All'emendamento 34.2000, aggiungere il seguente comma:*

«All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "autorità delegata per coesione", sono sostituite dalle seguenti: "e la coesione territoriale";

b) il comma 7 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

"7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021";

c) il comma 10 è sostituito dal seguente comma:

"10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con le amministrazioni competenti, al fine di contribuire al finanziamento

di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7, lettera b)».

*Conseguentemente sono abrogate le lettere a), b) e e) del comma 1 dell'articolo 33.*

---

### **34.2000/12**

ROMEO, CANTÙ, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI

*All'emendamento 34.2000, aggiungere il seguente comma:*

«Il comma 7, dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

"7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

*a)* gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero corrispondenti ad un'iniziativa in corso di procedimenti amministrativi supportati da documentazione e non concretizzati in progetti censiti nel sistema di monitoraggio;

*b)* gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021».

*Conseguentemente è abrogata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 33.*

---

**Art. 44.****44.2000/1**

CONZATTI

*All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

«4-ter. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 100 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**44.2000/2**

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

«4-ter. (Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238). – 1. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, al comma 1-bis dopo la parola: "2019" aggiungere le seguenti: "e 1 milione a decorrere dal 2020"».

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «e incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---

**44.2000/3**

RAMPI, IORI, VERDUCCI

*All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis inserire i seguenti:*

«4-ter. All'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020".

4-quater. Per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023.

4-quinquies. Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, è incrementato nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Una quota del contributo di cui al primo periodo, pari a 500,00 euro, è destinata a spese di parte corrente e la restante parte a interventi di conto capitale.

4-sexies. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, incrementando gli stanziamenti dello stato di previsione di Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la digitalizzazione inerente il patrimonio culturale».

*Conseguentemente, dopo il primo «Conseguentemente», aggiungere il seguente:*

«Conseguentemente:

a) alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 1.000.000;

2021: – 1.000.000;

2022: – 1.000.000;

b) alla tabella B, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: – 3.000.000;

2021: – 27.000.000;

2022: – 37.000.000».

---

**44.2000/4**

RAMPI, IORI, VERDUCCI

*All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

«4-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 325.000 euro per l'anno 2020 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A quota parte degli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 325.000 per l'anno 2020 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

*Conseguentemente, dopo il primo «Conseguentemente», aggiungere il seguente:*

«Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per turismo, apportare la seguente variazione:

2021: - 500.000».

---

**44.2000/5**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:*

«4-ter L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 325.000 euro per l'anno 2020 e di 1.000.000 di euro annui anno a decorrere dall'anno 2021. A quota parte degli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 325.000 per l'anno 2020 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per turismo, è apportata la seguente variazioni:*

2021: - 500.000.

---



**44.2000/6**

CONZATTI

*All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di favorire la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'ICE è autorizzata, per l'anno 2020, a bandire, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concorsi per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 75 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1, e di 25 unità di personale non dirigenziale della seconda area funzionale, posizione economica F2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1.855.933 per l'anno 2020 e di euro 5.567.800 a decorrere dall'anno 2021».

*Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 212.144.067 per l'anno 2020, di euro 299.432.200 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 369.432.200 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di euro 334.432.200 per l'anno 2025 e di euro 415.432.200 a decorrere dall'anno 2026».

---

**44.2000/7**

COMINCINI, CONZATTI

*All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

«5-ter. Il numero di incarichi di funzione dirigenziale non generale, attribuibili ai sensi dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 presso l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è incrementato di tre unità. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 535.833 annui a decorrere dall'anno 2020».

*Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 213.464.167 per l'anno 2020, di euro 304.464.167 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374.464.167

euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di euro 339.464.167 per l'anno 2025 e di euro 420.464.167 a decorrere dall'anno 2026».

---

**44.2000/8**

RAMPI, IORI, VERDUCCI

*All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, inserire i seguenti:*

«4-ter. In occasione del settimo centenario della scomparsa di Dante Alighieri, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021 in favore della Società Dante Alighieri per garantire la continuità delle sue iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all'estero.

4-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

4-quinquies. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

*Conseguentemente, dopo il primo «Conseguentemente», aggiungere il seguente:*

«Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:

2021: – 1.500.000;

2022: – 6.000.000».

---

**44.2000/9**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-ter. In occasione del settimo centenario della scomparsa di Dante Alighieri, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal

2021 in favore della Società Dante Alighieri per garantire la continuità delle sue iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all'estero.

*4-quater.* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

*4-quinquies.* Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:*

2021: – 1.500.000;

2022: – 6.000.000.

---

#### **44.2000/10**

CONZATTI

*All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente: «4-ter. (Partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai). – 1. Al fine di favorire la promozione e la diffusione della cultura e del made in italy all'estero, all'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a)* al primo periodo, le parole: "7,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "11 milioni";

*b)* al secondo periodo, le parole: "dieci unità" sono sostituite dalle seguenti: "diciassette unità";

*c)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari o superiore a 60 giorni consecutivi è corrisposto a carico del Commissario il trattamento economico stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione negli Emirati Arabi Uniti di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti"».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «210,5 milioni».*

---

**44.2000/11**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere, il seguente:*

«4-ter. Al fine di consentire la celebrazione del centocinquantésimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per il centocinquantésimo anniversario di Roma capitale da destinare alle associazioni presenti sul territorio, con uno stanziamento pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo si provvede a definire i criteri per l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse.

4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-ter, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

---

**44.2000/12**

CONZATTI

*All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

«4-ter. Per tutte le imprese in attività da almeno tre periodi di imposta che acquisiscono lo *status* di esportatore abituale è deducibile dal reddito di impresa, per i tre periodi di imposta successivi a quello dell'acquisizione dello *status*, un importo pari al 50 per cento del fatturato estero incrementale rispetto a quello registrato nei tre esercizi precedenti. La deduzione è riconosciuta al massimo fino alla concorrenza del reddito imponibile del triennio precedente e comunque fino ad un importo massimo annuale di euro 1.000.000 per ciascun beneficiario».

---

**44.2000/13**

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

«4-ter. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per il 2020, 2021 e 2022 a favore delle camere di commercio italiane all'estero».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare la seguente variazione in diminuzione:*

2020: - 1.000.000;  
2021: - 1.000.000;  
2022: - 1.000.000.

---

**44.2000/14**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento. 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere, il seguente:*

«4-ter. Al fine di preservare l'eccezionale valore storico-artistico della Chiesa e della annessa Abbazia di Farfa, dichiarate monumento nazionale con il regio decreto 11 ottobre 1928, n. 2290, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2020 per i lavori di restauro dell'abbazia. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

---

**44.2000/15**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

«4-ter. Al fine di preservare l'eccezionale valore storico-artistico della Rocca longobarda in Comune di Vogogna, di proprietà del Comune di Vogogna, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 1901, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

---

**44.2000/16**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-ter. Al fine di potenziare l'accesso e la fruibilità alle fonti bibliografiche e d'archivio è riconosciuto un contributo pari a 300.000 euro, per l'anno 2020, destinati al restauro funzionale del Palazzo Baldassini.

4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

---

**44.2000/17**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-ter. Per consolidare ed estendere gli effetti promozionali dell'immagine e della cultura italiana nel mondo, a favore dei festival del cinema italiano che si svolgono all'estero nel quadro del programma "Vivere all'italiana", nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è iscritto un finanziamento integrativo di 800.000 euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dei beni culturali e del turismo.

4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-ter, pari a 800.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

---

**44.2000/18**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-ter. Nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero un Fondo, denominato "Antonio Megalizzi", con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2020.

4-quater. Al riparto del fondo, di cui al comma 4-ter, si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-quinquies. Agli oneri di cui al comma 4-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

---

**44.2000/19**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-ter. Al fine di implementare il progetto culturale connesso al "Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana" e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.

4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-ter, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

---

**44.2000/20**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere, infine, i seguenti:*

«4-ter. Al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali, è autorizzato un contributo straordinario di 500.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle Autonomie italiane.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

---

**Art. 47.****47.0.2000/1**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 47.0.2000, al capoverso «Art. 47-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «triennale»;*

b) *al comma 3:*

1) *sostituire la parola: «Scientifici» con la seguente: «superiori»;*

2) *sostituire le parole da: «sono destinati» a «4.0» con le seguenti: «è destinato per l'anno 2020 a investimenti per la dotazione di sedi e laboratori e per l'attivazione di percorsi formativi coerenti con processi di innovazione tecnologica di Industria 4.0»;*

3) *sostituire le parole da: «Ministero dello Sviluppo» a «della Ricerca» con le seguenti: «Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico»;*

c) *al comma 4:*

1) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 3, comma 1, lettera d) dopo le parole: "con particolare riguardo al diritto del lavoro" sono aggiunte le parole: "ed elementi fondamentali di economia»;

2) *sopprimere le lettere c) e d).*

---



**47.0.2000/2**

GRANATO

*All'emendamento 47.0.2000, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «triennale»;*

*b) al comma 3, sostituire la parola: «Scientifici» con la seguente: «Superiori» e sostituire le parole da: «sono destinati» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono destinati per l'anno 2020 a investimenti per la dotazione di sedi e laboratori e per l'attivazione di percorsi formativi coerenti con processi di innovazione tecnologica di industria 4.0. Le risorse di cui sopra sono ripartite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;*

*c) al comma 4, sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:*

*«b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: "con particolare riguardo al diritto del lavoro" sono aggiunte le seguenti: "ed elementi fondamentali di economia"».*

---

**47.0.2000/3**

ANASTASI

*All'emendamento 47.0.2000, capoverso «Art. 47-bis», al comma 3 sostituire la parola: «Scientifici», con la seguente: «Superiori».*

---

**47.0.2000/4**

BERNINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*All'emendamento 47.0.2000, al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*«c-bis) all'articolo 3, comma 1, lettera d) dopo le parole: "diritto del lavoro" sono inserite le seguenti: "e del diritto amministrativo"».*

---

**47.0.2000/5**

IANNONE, CALANDRINI

*All'emendamento 47.0.2000, capoverso «Art. 47-bis», al comma 4, inserire in fine le seguenti parole: «nonché l'educazione ambientale per*

formare cittadini consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e del rispetto del territorio e delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e della pratica del riuso dei beni».

---

#### **47.0.2000/6**

CONZATTI, COMINCINI

*All'emendamento 47.0.2000, dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, le risorse di cui all'art. 1, comma 39 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sono incrementate di ulteriori di 5 milioni nel 2020 e di 15 milioni a decorrere dal 2021, da destinare alle scuole che abbiano attivato nel triennio precedente percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, come ridenominati dall'art. 1, comma 784 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un numero di ore superiori a quelle minime previste dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione alle scuole delle risorse di cui al periodo precedente.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 5 milioni nel 2020 e di 15 milioni a decorrere dal 2021 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

#### **47.0.2000/7**

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*All'emendamento 47.0.2000, dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

«4-bis. 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2020, e di 100.000 euro annui a decorrere dal 2021, per la realizzazione di portali online che permettano ai cittadini italiani residenti all'estero per motivi di studio, in caso di disastri e calamità naturali, ovvero di altre questioni comportante rischi per la salute o situazione di pericolo per l'incolumità personale, di poter usufruire di servizi per la formazione a distanza.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono

individuati gli interventi da finanziare e le modalità di attuazione per le finalità di cui al comma 1».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

#### **47.0.2000/8**

PIRRO

*All'emendamento 47.0.2000, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «inserire il seguente», con le seguenti: «inserire i seguenti»;*

*b) dopo il capoverso «Art. 47-bis», inserire il seguente:*

#### **«Art. 47-ter.**

*(Fondo per la Carta Giovani Nazionali)*

1. Al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, è istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo denominato "Fondo per la Carta Giovani Nazionale (CGN)" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e distribuzione della "Carta Giovani Nazionale (CGN)".».

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.*

---

**47.0.2000/9**

BERNINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*All'emendamento 47.0.2000, dopo l'articolo 47-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-ter.**

*(Fondo per le competenze professionali degli istituti tecnici)*

1. È consentita ai migliori studenti del quinto anno scolastico degli istituti tecnici, la possibilità di partecipare a percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento di cui di cui dal comma 784 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 nei comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, il cui svolgimento è disciplinato dal medesimo articolo.

2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile previa richiesta del Comune nel quale l'istituto tecnico è ubicato e fatte salve le disponibilità logistiche e strumentali dello stesso.

3. In via sperimentale, per i tre anni scolastici successivi a quelli di entrata in vigore della presente legge i comuni fino a 15.000 abitanti hanno la facoltà di richiedere direttamente all'istituto tecnico del territorio la disponibilità di uno studente per partecipare ai percorsi di cui al comma 1.

4. Lo studente è individuato sulla base di comprovati meriti scolastici e di condotta secondo i criteri stabiliti da ciascun istituto e previa deliberazione del collegio dei docenti.

5. Ai fini del presente articolo è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 denominato "Fondo per le competenze professionali degli istituti tecnici". Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati è disciplinato il funzionamento del fondo di cui al periodo precedente».

*Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 15.000.000;

2021: – 15.000.000;

2022: – 15.000.000.

---

**47.0.2000/10**

MOLLAME

*All'emendamento 47.0.2000, dopo il capoverso «Art. 47-bis» aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-ter.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei pagamenti della pubblica amministrazione nel settore ippico)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, di seguito denominato Ministero, al fine di diminuire i costi gestionali, semplificare e ridurre i tempi delle procedure, può stipulare con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura convenzioni per l'erogazione dei pagamenti agli operatori del settore ippico, nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio, a favore di un numero rilevante di operatori. Gli eventuali oneri per la stipula delle convenzioni trovano copertura negli stanziamenti di bilancio sui relativi capitoli di spesa preposti ai pagamenti.

2. Il Ministero, al fine di semplificare le procedure e ridurre i tempi di pagamento, ha la facoltà di ricorrere alla emissione di documenti contabili quali le autofatture in tutti i casi in cui, a seguito di stanziamenti nazionali di bilancio ordinari, si riscontrano pagamenti periodici a favore di un numero rilevante di operatori.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolamentate le modalità di trasferimento delle risorse nonché i criteri di verifica e controllo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le debite variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo in ordine alla istituzione di piani gestionali dei capitoli di spesa.».

---

**47.0.2001/1**

BAGNAI, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO

*All'emendamento 47.0.2001, sopprimere i commi da 1 a 4.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 7.*

---

**47.0.2001/2**

IANNONE, CALANDRINI

*All'emendamento 47.0.2001, capoverso «Art. 47-bis», sostituire i commi da 1 a 7 con il seguente:*

«1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

---

**47.0.2001/3**

CORTI, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*All'emendamento 47.0.2001, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. Al fine di adeguare l'ordinamento italiano ai vincoli di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e di rafforzare l'indipendenza e l'imparzialità del Garante per la protezione di dati personali, i commi 1 e 2 dell'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i *curricula* devono essere pubblicati negli stessi siti *internet*. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità, ed un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento."».

---

**47.0.2001/4**

BAGNAI, TOSATO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA

*All'emendamento 47.0.2001, al comma 1, sostituire l'alinnea 1 con la seguente: «Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito dal presidente e da due componenti. I componenti sono eletti uno dalla Camera dei deputati e uno dal Senato della Repubblica. Il Presidente è nominato d'intesa tra il Presidente della Camera e il Presidente del Senato.»*

---

**47.0.2001/5**

CORTI, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*All'emendamento 47.0.2001, ai commi 3 e 4 sostituire le parole: «31 gennaio 2020» con le seguenti: «31 maggio 2020», ovunque esse ricorrano».*

---

**47.0.2001/6**

PICHETTO FRATIN

*All'emendamento 47.0.2001, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

---

**47.0.2001/7**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 47.0.2001, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Au-

torità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

---

#### **47.0.2001/8**

CORTI, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*All'emendamento 47.0.2001, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

---

#### **47.0.2001/9**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 47.0.2001, al capoverso «Art. 47-bis», in fine, inserire i seguenti commi:*

«7-bis. Gli investimenti effettuati per l'acquisizione di quote azionarie di *start-up* innovative o PMI innovative sono deducibili dal reddito di impresa- nell'5 anno di imposta corrispondente a quello dell'alienazione e nei tre anni successivi, nel limite del 60 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

7-ter. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, denominato "Fondo per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti" pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso al Fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma precedente possono accedere alle risorse del Fondo fino ad esaurimento dello stesso.



7-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 7-*ter* e 7-*quater*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### **47.0.2001/10**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 47.0.2001, al capoverso «Art. 47-bis», in fine, inserire i seguenti commi:*

«7-*bis*. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché i fondi di previdenza complementare, devono destinare somme non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in fondi di *Venture Capital*, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da *network* di *business angels*, incubatori ed acceleratori certificati italiani, società di investimento. Ai fini del presente comma si intendono per:

a) "Fondi per il *Venture Capital*" (FVC): i fondi comuni di investimento come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

b) "incubatore certificato": l'ente di cui all'articolo 25, comma 5 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

c) "*Business Angels*": investitori privati che investono in startup nella prima fase della loro raccolta di capitali.

d) "Società d'investimento": società che investono capitali privati, senza ricorrere alla raccolta da fondi istituzionali e fondi terzi, non sottostando così alla normativa delle società di gestione del risparmio (SGR).

e) "Fondi di fondi di *venture capital*": i fondi comuni di investimento che investono in fondi di *venture capital*».

---

**47.0.2001/11**

FERRO, DAMIANI, GALLONE

*All'emendamento 47.0.2001, dopo il capoverso «Art. 47-bis» aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-ter.**

1. Al comma 3 dell'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sostituire le parole: "entro nove mesi dalla predetta data" con le seguenti: "entro l'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio del 2019."».

---

**Art. 49.****49.0.2000/1**

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

*All'emendamento 49.0.2000, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sostituire le parole da: «per l'attuazione» fino a: «nel limite» con le seguenti: «Il Fondo per le non autosufficienze (FNA) di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato»;*

b) *sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.*

*Conseguentemente, Sopprimere i commi 1 e 2.*

---

**49.0.2000/2**

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

*All'emendamento 49.0.2000, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sostituire le parole da: «per l'attuazione» fino a: «nel limite» con le seguenti: «Il fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, è incrementato»;*

b) *sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.*

*Conseguentemente, Sopprimere i commi 1 e 2.*

---

**49.0.2000/3**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 49.0.2000, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Nelle more del completamento dei numerosi processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 28-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021».

**49.0.2000/4**

PIARULLI

*All'emendamento 49.0.2000, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- b) *aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

**«Art. 49-ter.**

*(Piano di interventi prioritari per il potenziamento dell'attività trattamentale negli istituti penitenziari)*

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2020 a bandire procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 50 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 538.937 per l'anno 2020 e di euro 2.155.745 a decorrere dall'anno 2021. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, sono apportate le seguenti variazioni:*

2020: – 1.038.937;  
2021: – 2.155.745;  
2022: – 2.155.745.

**49.0.2001/1**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 49.0.2001, al capoverso «Art. 49-bis», dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata per l'anno 2020 a bandire, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concorsi per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 75 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1, e di 25 unità di personale non dirigenziale della seconda area funzionale, posizione economica F2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1.855.933 per l'anno 2020 e di euro 5.567.800 a decorrere dall'anno 2021».

*Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 212.144.067 per l'anno 2020, di euro 299.432.200 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 369.432.200 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di euro 334.432.200 per l'anno 2025 e di euro 415.432.200 a decorrere dall'anno 2026».

*Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 49-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e del commercio estero».*

---

**49.0.2001/2**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 49.0.2001, al capoverso «Art. 49-bis», dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Il numero di incarichi di funzione dirigenziale non generale attribuibili ai sensi dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è incrementato di tre unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 535.833 annui a decorrere dall'anno 2020».

*Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 213.464.167 per l'anno 2020, di euro 304.464.167 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374.464.167 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di euro 339.464.167 per l'anno 2025 e di euro 420.464.167 a decorrere dall'anno 2026».

*Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 49-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e del commercio estero».*

---

#### **49.0.2001/3**

ROSSOMANDO, GALLONE, PIARULLI, CIRINNÀ, MIRABELLI, MODENA, PAPTHEU, RIZZOTTI, VALENTE

*All'emendamento 49.0.2001, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dall'anno 2020 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui al fine di rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva UE 2012/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000.

---

#### **49.0.2001/4**

CIRINNÀ, MIRABELLI, VALENTE, ROSSOMANDO

*All'emendamento 49.0.2001, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori è autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 di ul-

riori 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000.

---

#### **49.0.2001/5**

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

*All'emendamento 49.0.2001, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per l'anno 2020, il Fondo per le non autosufficienze (FNA) di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 500.000 euro».

---

#### **49.0.2001/6**

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

*All'emendamento 49.0.2001, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 500.000 euro».

---

#### **49.0.2001/7**

LOMUTI

*All'emendamento 49.0.2001, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso* «Art. 49-bis» è in fine aggiunto il seguente:

**«Art. 49-ter.**

*(Modifiche alle circoscrizioni dei Tribunali dei Napoli e Napoli Nord e degli uffici dei giudici di pace di Napoli e di Barra)*

1. Alla Tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nel circondario del tribunale di Napoli sono inseriti i comuni di Afragola, Arzano, Casavatore e Casoria;

b) Nel circondario del tribunale di Napoli Nord in Aversa sono soppressi i comuni di Afragola, Arzano, Casavatore e Casoria;

c) Nel circondario del tribunale di Napoli si inseriscono gli uffici del Giudice di pace di Afragola e di Casoria, mantenendo le attuali competenze territoriali di riferimento.

2. Alla Tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, alla voce "Circondario di Napoli" del distretto della Corte di Appello di Napoli sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nella circoscrizione del Giudice di pace di Barra è aggiunto il comune di Portici;

b) Nella circoscrizione del giudice di Pace di Napoli è soppresso il comune di Napoli

3. Le disposizioni precedenti non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione fatta eccezione dei procedimenti penali per i quali non è ancora stata esercitata l'azione penale».

---

**Art. 52.**

**52.0.2000/1**

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

*All'emendamento 52.0.2000, all'alinea «Art. 52-bis. (Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero della giustizia)», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Fondo per le non autosufficienze (FNA) di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 6.918.335 euro».

---

**52.0.2000/2**

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

*All'emendamento 52.0.2000, all'alinea «Art. 52-bis. (Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero della giustizia)», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 6.918.335 euro».

---

**52.0.2000/3**

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

*All'emendamento del relatore 52.0.2000, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea «Art. 52-bis. (Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero della giustizia)», al comma 1 sopprimere le lettere a), b), c) e d);*

b) *al comma 1 capoverso «Capo II», sopprimere i capoversi «Articolo 7 (Organico) e Articolo 8 (Risorse)».*

*Conseguentemente, all'articolo 101, aggiungere infine il seguente comma:*

«101-bis. (Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni). 1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 6.918.335 euro».

---

**52.0.2000/4**

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

*All'emendamento 52.0.2000, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea «Art. 52-bis. (Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero della giustizia)», al comma 1 sopprimere le lettere a), b), c) e d);*

b) *al comma 1 capoverso: «Capo II», sopprimere i capoversi «Articolo 7 (Organico)» e «Articolo 8 (Risorse)».*



*Conseguentemente, all'articolo 40, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Fondo per le non autosufficienze (FNA) di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 6.918.335 euro».

---

#### **52.0.2000/5**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 52.0.2000, al capoverso «Art. 52-bis», Capo II, articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1 sostituire le parole: «10 unità» con le seguenti: «3 unità»;*

b) *Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «150 unità» con le seguenti: «50 unità».*

---

#### **52.0.2000/6**

BITI

*All'emendamento 52.0.2000, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di realizzare in ogni Regione, anche mediante forme di convenzionamento con strutture private accreditate, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 di ulteriori 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000.

---

**52.0.2000/7**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 52.0.2000, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea le parole: «il seguente» sono sostituite da: «i seguenti»;*

*b) inserire, in fine, il seguente articolo:*

**«Art. 52-ter.**

1. Al fine di garantire la tutela del corretto andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa e delle esigenze di finanza pubblica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 814, sono aggiunti i seguenti:

"814-*bis*. Con l'obiettivo di garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela del regolare e corretto funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e delle esigenze di finanza pubblica, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza-pubblica relative ai medesimi servizi, nei cui bandi devono indicare come copertura, territoriale minima, da parte dell'aggiudicatario, l'ambito regionale o pluriregionale per il quale è stata rilasciata la licenza speciale regionale, durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso della licenza speciale e dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera 77/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma successivo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale.

814-*ter*. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio di notificazione a mezzo posta di cui al comma precedente nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*) dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, devono: essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo; utilizzare esclusivamente personale dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito; fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli

7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, nonché rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non si trovino in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di non essere stati destinatari, nell'ultimo triennio, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

814-*quater*. I servizi di notificazione a mezzo posta di cui ai precedenti commi si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera *a*) di cui al citato decreto legislativo."».

---

## 52.0.2000/8

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 52.0.2000, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

### «Art. 52-ter.

*(Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81)*

1. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 18, comma 2, le parole: "sicurezza e del buon funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "sicurezza, conformità, adeguatezza e buon funzionamento";

*b)* all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: "un'informativa scritta" sono inserite le seguenti: "e illustrata laddove necessario per attività di carattere operativo";

*c)* all'articolo 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Con la consegna dell'informativa di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 174 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, con riferimento agli obblighi del datore di lavoro, trovano applicazione in quanto compatibili con la disciplina della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali oggetto dell'accordo sulle modalità di lavoro agile stipulato per iscritto di cui all'articolo 19. Le disposizioni di cui agli articoli 69, 70 e 71, commi 1 e 2

lettera a), c), d) e 72 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 continuano ad applicarsi in ogni caso.»».

---

## Art. 55.

### 55.0.2000/1

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 55.0.2000, sostituire le parole: «dopo il comma 11, è inserito il seguente», con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, alinea, le parole: "nel triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 2022";*

*b) al comma 1, lettera c) le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";*

*c) al comma 2, le parole: "Nello stesso triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 2022";*

*d) al comma 2, lettera b) le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";*

*e) al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o presso altre Amministrazioni pubbliche dello stesso Comparto.";*

*f) al comma 3 le parole: "nel triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino ai 2023.";*

*g) il comma 10 è sostituito dal seguente:*

*"10. Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2020 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 dicembre 2020 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."».*

---

### 55.0.2000/2

CONZATTI, COMINCINI

*All'emendamento 55.0.2000, comma 1, capoverso 11-bis, sostituire le parole: «30 giugno 2019» con le seguenti: «30 giugno 2020».*

---

**55.0.2000/3**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 55.0.2000, al comma 1, capoverso: «11-bis», sostituire le parole: «30 giugno 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2019».*

---

**55.0.2000/4**

CASTELLONE

*All'emendamento 55.0.2000, al capoverso «Art. 55-bis», comma 1, sostituire le parole: "30 giugno 2019" con le seguenti: "31 dicembre 2019».*

---

**55.0.2000/5**

GALLONE

*All'emendamento 55.0.2000, al capoverso «Art. 55-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al primo e terzo periodo, dopo le parole: "il sessantacinquesimo anno di età", sono aggiunte le seguenti: "all'atto del conferimento dell'incarico"».*

---

**55.0.2000/6**

COMINCINI, CONZATTI

*All'emendamento 55.0.2000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "20 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "22,5"».*

*Conseguentemente modificare la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di precariato del Servizio sanitario nazionale e stabilizzazione personale precario CREA » e alla Tabella A – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 2.500.000;

2021: – 2.500.000;

2022: – 2.500.000.

---

**55.0.2000/7**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 55.0.2000, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Per l'anno 2020, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato nella misura del 7,55 per cento, di cui 0,20 per cento relativo alla spesa per gas medicinali e 7,35 per cento per gli altri acquisti diretti.

1-ter. Per l'anno 2020, il tetto della spesa farmaceutica convenzionata, di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura del 7,30 per cento.

1-quater. A decorrere dal 2021 i tetti di spesa farmaceutica per acquisti diretti e per la spesa farmaceutica convenzionata vengono annualmente eventualmente rivalutati e rideterminati alla luce del livello rilevato nell'anno precedente dai dati AIFA di monitoraggio della spesa farmaceutica, dell'evoluzione del mercato e dell'impatto dei nuovi farmaci sulla spesa».

---

**55.0.2000/8**

FREGOLENT, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA

*All'emendamento 55.0.2000, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-bis. Allo scopo di garantire l'erogazione delle prestazioni odontoiatriche ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

1-ter. All'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 sono abrogati.

1-quater. All'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale"».

---

**55.0.2000/9**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 55.0.2000, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis 1. Al fine di poter raggiungere l'eliminazione dell'HCV ed attuare una strategia mirata alla ricerca di tale infezione nonché una successiva rapida ed efficace presa in carico dei soggetti risultati positivi, è predisposto, per il biennio 2020-2021, uno screening gratuito per HCV per la fascia di popolazione nata nel periodo tra il 1969 e il 1989 ritenuta a maggior rischio di trasmissione di malattia e nella quale ci sono il maggior numero di soggetti non diagnosticati, nonché, la popolazione con meno di trenta anni sottoposta a fattori di rischio.

1-ter. Dal 2022 lo screening gratuito per l'individuazione dell'HCV è esteso anche a quella parte di popolazione nata nell'intervallo tra il 1948 e il 1968.

1-quater. Il Ministro della Salute di intesa con la Conferenza Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di primo livello volto alla ricerca degli anticorpi HCV nonché per lo screening di secondo livello volto alla ricerca dell'HCV-RNA per quei soggetti risultati positivi al primo screening e della loro presa in carico da parte del Sistema Sanitario Nazionale.

1-quinquies. Per le finalità di cui al presente articolo sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sul Fondo Sanitario Nazionale».

---

**55.0.2000/10**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 55.0.2000, al capoverso «Art. 55-bis», dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Per l'anno 2019, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato nella misura del 7,55 per cento, di cui 0,20 per cento relativo alla spesa per gas medicinali e 7,35 per cento per gli altri acquisti diretti.

1-ter. Per l'anno 2019, il tetto della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura del 7,30 per cento.

1-quater. A decorrere dal 2020 i tetti di spesa farmaceutica per acquisti diretti e per la spesa farmaceutica convenzionata vengono annualmente eventualmente rivalutati e rideterminati alla luce del livello rilevato nell'anno precedente dai dati dell'Agenzia italiana del farmaco relativi al mo-

nitoraggio della spesa farmaceutica, dell'evoluzione del mercato e dell'impatto dei nuovi farmaci sulla spesa.».

*Conseguentemente alla rubrica dell'art. 55-bis sopprimere le parole: «precariato del».*

---

#### **55.0.2000/11**

SUDANO, CONZATTI, COMINCINI

*All'emendamento 55.0.2000, capoverso «Art. 55-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'art. 20 comma 10 e 11 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "personale medico, tecnico-professionale e infermieristico" sono sostituite dalle seguenti: "personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale", le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2019" e le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".»

---

#### **55.0.2000/12**

SUDANO, CONZATTI, COMINCINI

*All'emendamento 55.0.2000, capoverso «Art. 55-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo le parole: "personale medico" sono aggiunte le parole: "amministrativo," le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020".»

---

#### **55.0.2000/13**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 55.0.2000, alla Rubrica «Art. 55-bis» aggiungere le seguenti parole: «e del Ministero per i beni e le attività culturale e per il turismo)» conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e



di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020, nel limite di spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito" con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.»

*Conseguentemente:*

*alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 1.200.000.

---

#### **55.0.2000/14**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 55.0.2000, al comma 1, dopo il capoverso «11-bis», aggiungere il seguente:*

«11-ter. La Regione Liguria – Azienda Sanitaria Locale 5 Spezzina è autorizzata ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze della Asl stessa, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale adibito alla funzione di operatore socio-sanitario impegnato per almeno 5 anni anche in altre attività in ambito ospedaliero, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso la stessa Azienda Sanitaria Locale, per lo svolgimento di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento della stessa tipologia di servizi. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.»

---

**55.0.2000/15**

LONARDO

*All'emendamento 55.0.2000, dopo il capoverso «Art. 55-bis», aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-ter.**

1. All'articolo 7-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per una efficiente, efficace ed appropriata programmazione e controllo dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro soggetta ai Livelli Essenziali di Assistenza ed in considerazione del minore costo del personale del ruolo professionale, la struttura organizzativa di cui al comma 2, lettera *c*), è diretta da Ingegnere con laurea magistrale o specialistica ed espleta tutte le attività afferenti alla struttura organizzativa ad esclusione della vigilanza sull'attività del medico competente ed in particolare in merito al giudizio relativo alla mansione specifica. Quest'ultima attività, è gestita in autonomia dal dirigente medico con specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o specializzazione equipollente secondo l'organizzazione aziendale di riferimento."».

**55.0.2000/16**

CASTELLONE

*All'emendamento 55.0.2000, apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- b) *aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

**«Art. 55-ter.**

*(Formazione specialistica dei medici)*

1. Al fine di supportare le attività dell'osservatorio nazionale e degli osservatori regionali di cui agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è istituita una apposita tecnostruttura di supporto. Le competenze dell'osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è modificata in "Osservatorio Nazionale per la Forma-

zione Sanitaria Specialistica" e la sua composizione viene integrata per garantire una rappresentanza ai profili professionali sanitari diversi da quello di medico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare alle specifiche esigenze della tecnostuttura di cui al precedente comma.

3. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 da destinare all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'Osservatorio nazionale ed agli osservatori regionali, di cui agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

*Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.*

---

#### **55.0.2000/17**

CASTELLONE

*All'emendamento 55.0.2000, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- b) *aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

#### **«Art. 55-ter.**

*(Istituzione Fondo nazionale endometriosi)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del finanziamento del fabbisogno *standard* del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato, è istituito il Fondo Nazionale per l'endometriosi per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale.

2. Il Fondo di cui al comma 1, ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse desti-

nate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento del totale del medesimo Fondo».

*Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.*

---

### **55.0.2000/17a**

DE POLI, SACCONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI

*All'emendamento 55.0.2000, dopo il capoverso «Art. 55-bis» aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-ter.**

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1992/1993 all'anno accademico 2005/2006, che hanno presentato domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo della maggiore remunerazione o per il risarcimento del danno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde, a titolo forfettario, un indennizzo onnicomprensivo di 15.000,00 euro, oltre la rivalutazione monetaria decorrente dal 17 agosto 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interessi compensativi al tasso legale *medio tempore* maturati sulle somme rivalutate anno per anno.

2. Ai medici specialisti di cui al comma 1 sono applicate, retroattivamente, altresì le previsioni di cui agli articoli 41 e 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

3. L'importo di cui al comma 1 non concorre in nessun caso alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo, prevedendo altresì che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso realtà professionali operanti in rappresentanza degli interessi di medici, singolarmente o collettivamente intesi.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in complessivi 5 miliardi di euro, si provvede mediante il corrispondente risparmio annuale previsto sui costi annuali della medicina difensiva cosiddetta "positiva", come stimato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari re-

gionali, istituita con deliberazione della Camera dei deputati del 5 novembre 2008 e dall'AgeNaS – Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in conseguenza della entrata in vigore della legge 8 marzo 2017, n. 24 disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, in *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 64 del 17 marzo 2017.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Gli importi previsti dal presente articolo vengono tramutati in periodi di contribuzione figurativa da attribuire con le modalità di cui ai commi che seguono.

8. Il diritto agli anni di contribuzione figurativa, richiesto dal singolo medico, è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la partecipazione del corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

9. Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto anche qualora il medico abbia già versato i contributi ad altri enti previdenziali. In caso di medici già in pensione, i contributi versati integrano la pensione già percepita.

10. Il Ministero dell'istruzione e della ricerca, le università e il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono in parti uguali a versare i contributi necessari a coprire gli anni di contribuzione figurativa ai seguenti enti previdenziali: *a)* Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) per i medici divenuti libero-professionisti, specialisti convenzionati, medici convenzionati, medici di famiglia e della continuità assistenziale; *b)* Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i medici divenuti dirigenti medici del Servizio Sanitario nazionale e per tutti gli altri medici.

11. Accertata l'appartenenza del medico alla categoria di cui al presente articolo, l'ente previdenziale interessato, effettuati i relativi conteggi, richiede ai soggetti interessati, il versamento dei contributi relativi alla copertura del periodo di contribuzione».

*Conseguentemente, nell'alinea, sostituire le parole: «il seguente» con le parole: «i seguenti».*

---

**55.0.2000/18**

DE POLI, SACCONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI

*All'emendamento 55.0.2000, dopo il capoverso: «Art. 55-bis» aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-ter.**

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università dall'anno accademico 1978/1979 all'anno accademico 1991/1992, che hanno presentato domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo della adeguata remunerazione o, in conseguenza della mancata adeguata remunerazione durante il corso di formazione specialistica, per il risarcimento del danno per la non corretta attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, la Presidenza del Consiglio dei Ministri corrisponde, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfettario, una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 8.000,00 euro, oltre la rivalutazione monetaria decorrente dall'8 agosto 1991 alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interessi compensativi al tasso legale medio tempore maturati sulle somme rivalutate anno per anno.

2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma abbiano ottenuto sentenze esecutive, non riformate nei gradi successivi, con le quali sia stato riconosciuto il diritto a remunerazione superiore a quanto previsto al comma 1 per la partecipazione al corso di specializzazione, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime.

3. L'importo di cui al comma 1 non concorre in nessun caso alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

4. Il diritto alla corresponsione della remunerazione di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del possesso del diploma di specializzazione, ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilisce, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, il termine entro il quale la stessa a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo, prevedendo altresì che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso realtà professionali operanti in rappresentanza degli interessi di medici, singolarmente o collettivamente intesi.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in complessivi 5 miliardi di euro, si provvede mediante il corrispondente risparmio annuale previsto sui costi annuali della medicina difensiva c.d. "positiva", come stimato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, istituita con deliberazione della Camera dei deputati del 5 novembre 2008 e dall'AgeNaS – Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in conseguenza della entrata in vigore della legge 8 marzo 2017, n. 24 disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, in *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 64 del 17 marzo 2017.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Gli importi previsti dal presente articolo vengono tramutati in periodi di contribuzione figurativa da attribuire con le modalità di cui ai commi successivi.

9. Il diritto agli anni di contribuzione figurativa, richiesto dal singolo medico, è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la partecipazione del corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

10. Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto anche qualora il medico abbia già versato i contributi ad altri enti previdenziali. In caso di medici già in pensione, i contributi versati integrano la pensione già percepita.

11. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono in parti uguali a versare i contributi necessari a coprire gli anni di contribuzione figurativa ai seguenti enti previdenziali: *a)* Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) per i medici divenuti libero-professionisti, specialisti convenzionati, medici convenzionati, medici di famiglia e della continuità assistenziale; *b)* Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i medici divenuti dirigenti medici del Servizio Sanitario nazionale e per tutti gli altri medici.

12. Accertata l'appartenenza del medico alla categoria indicata nel presente articolo, l'ente previdenziale interessato, effettuati i relativi conteggi, richiede ai soggetti interessati, il versamento dei contributi relativi alla copertura del periodo di contribuzione».

*Conseguentemente, nell'alinea, sostituire le parole: «il seguente» con le parole: «i seguenti».*

---

**Art. 58.****58.0.2000/1**

NISINI, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA

*All'emendamento 58.0.2000, al capoverso «Art. 58-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai fini del diritto e del calcolo".

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «presente articolo», con: «commi 1 e 3».*

---

**58.0.2000/2**

MATRISCIANO, CONZATTI, VALENTE, LEONE, ALFIERI, ANGRISANI, DE LUCIA, LAFORGIA, MAIORINO, PERILLI, GINETTI, STEGER, UNTERBERGER

*All'emendamento 58.0.2000, al capoverso «Art. 58-bis», dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

«3-bis. I crediti vantati dallo Stato nei confronti degli autori di un delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole ovvero ad esso legata da relazione affettiva non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori, ovvero maggiori non economicamente auto sufficienti nati dalle predette relazioni purché estranei alla condotta delittuosa.

3-ter. I crediti vantati da istituti Previdenziali e/o assicurativi pubblici, nonché dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nelle ipotesi previste nel comma precedente, sono parimenti non imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli.

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro nell'anno 2020 e di 700 mila euro nell'anno 2021 e 500 mila euro nell'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle somme del Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, intenzionali violenti e dei crimini domestici così come incrementati dall'art. 6, comma 4 della legge 20 novembre 2017 n. 167, e vengono corri-



sposti a domanda dall'Ufficio del commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con le modalità di cui alla legge 122/2016.

*3-quinquies.* All'articolo 12, comma 1, lettera *b*) della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: "in cui è stata accertata la sua responsabilità;", sono aggiunte le parole: "oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza;"».

*Conseguentemente, al medesimo emendamento, sostituire la rubrica dell'articolo 58-bis, con la seguente: «Prestazioni creditizie INPS e diritto di rivalsa nei confronti di orfani di femminicidio».*

---

### **58.0.2000/3**

CONZATTI, COMINCINI

*All'emendamento 58.0.2000, al capoverso «Art. 58-bis», dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«*3-bis.* All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".

*3-ter.* Dall'attuazione del comma *3-bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

---

### **58.0.2000/4**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 58.0.2000, al capoverso «Art. 58-bis», dopo il comma 3, aggiungere, i seguenti:*

«*3-bis.* Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge

22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

---

### **58.0.2000/5**

NISINI, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, FERRERO

*All'emendamento 58.0.2000, al capoverso «Art. 58-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al decreto-legge n. 4 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, e nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro, alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni. Per le donne di cui al primo periodo, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

---

**58.0.2000/7**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 58.0.2000, al capoverso «Art. 58-bis», inserire il seguente:*

«3-bis. La lettera *b*) dell'articolo 36-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituita dalla seguente:

"*b*) almeno il 70 per cento del capitale è investito in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2015/760, incluse anche attività in forme di cartolarizzazione purché siano dedicate al finanziamento di progetti a lungo termine ed alla crescita delle PMI, contribuendo ad un percorso di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva come descritto dai consideranda del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2015, e che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato"».

*Consequentemente alla rubrica dell'articolo 58-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure in materia di gestione del risparmio».*

---

**58.0.2000/8**

MALLEGNI

*All'emendamento 58.0.2000, al capoverso «Art. 58-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Ai fini della determinazione dei requisiti e del montante contributivo necessari per l'ottenimento della pensione anticipata e di vecchiaia, nonché del trattamento di pensione anticipata «quota 100», di cui al Capo II del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 e del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità di cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, per ogni madre lavoratrice con almeno 25 anni di contributi e 3 figli, è riconosciuto un contributo figurativo di anni uno per ciascun figlio.».

*Consequentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di contribuzione figurativa per madri lavoratrici».*

*Conseguentemente ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**58.0.2000/9**

CONZATTI, COMINCINI

*All'emendamento 58.0.2000, al capoverso «Art. 58-bis», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 154, legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente: "In tal caso, il periodo di trattamento di mobilità riconosciuto ai dipendenti si considera utile sia ai fini del calcolo che del diritto alla pensione.";

b) all'ultimo capoverso, dopo le parole: "Ai soggetti di cui al presente comma", sono aggiunte le seguenti: "ai fini del riconoscimento del diritto al prepensionamento, ivi compresi coloro che sono stati collocati in mobilità al termine del trattamento straordinario di integrazione salariale,"».

---

**58.0.2000/10**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*All'emendamento 58.0.2000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «Art. 58-bis» inserire il seguente:*

**«Art. 58-ter.**

*(Misure in materia di regime fiscale concernente l'anticipazione Naspi destinata alla sottoscrizione di capitale di cooperative da lavoratori in mobilità)*

1. All'articolo 13-ter del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e quelli derivanti dal trattamento NASPI destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per il 2020 ed a 220 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

---

### **58.0.2000/11**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 58.0.2000, all'alinea sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».*

*Consequentemente dopo l'articolo 58-bis inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-ter.**

*(Trattamento di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa)*

1. Nelle aree di crisi industriale complessa di cui al comma 140 può essere concesso un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018 e nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 143, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, prescindendo anche dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.».

---

**58.0.2000/12**

CONZATTI, COMINCINI

*All'emendamento 58.0.2000, dopo il capoverso «Art. 58-bis» inserire il seguente:*

**«Art. 58-ter.**

*(Lavoro accessorio in ambito familiare e domestico)*

1. Per prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Le attività lavorative di cui al presente articolo possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo possono fare ricorso in qualità di committenti esclusivamente le persone fisiche, non nel l'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, esclusivamente nei seguenti ambiti:

a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini.

3. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo, i committenti esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

4. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 3 il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.

5. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio ai sensi del presente articolo sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale dei lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun

lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

7. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 3, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003».

---

## Art. 70.

### 70.2000/1

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 70.2000, sopprimere la lettera e).*

---

**70.2000/2**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*All'emendamento 70.2000, al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

*«f-bis) All'articolo 93, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "Spazio economico europeo" sono inserite le seguenti: "ovvero nella Repubblica di San Marino,"».*

*Conseguentemente, alla rubrica art. 70 aggiungere le seguenti parole: «e Repubblica di San Marino».*

---

**Art. 72.****72.2000/1**

ROMANO

*All'emendamento 72.2000, al capoverso «Al comma 25»:*

*a) premettere le seguenti parole: «Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché alle agenzie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituite, rispettivamente, con decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 e con l'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150".*

*Conseguentemente:»;*

*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dalle agenzie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituite, rispettivamente, con decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 e con l'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché».*

---

**72.2000/2**

PIRRO

*All'emendamento 72.2000, al capoverso «Al comma 25», premettere le seguenti parole: «Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "non si applica", inserire le seguenti: "all'INPS e".*

*Conseguentemente,».*

---



**72.2000/3**

CAMPARI, SAPONARA, Pietro PISANI, CORTI, BORGONZONI

*All'emendamento 72.2000, sostituire le parole: «dall'INPS» con le seguenti: «dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po.»*

*Conseguentemente, dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po, ai fini di garantire il tempestivo ed efficace esercizio delle sue funzioni nell'ambito del bacino idrografico di competenza nonché per assicurare il necessario supporto e coordinamento operativo con le strutture della Protezione Civile nei casi di emergenza idraulica, è autorizzata a derogare al limite del fondo annuale per il trattamento accessorio del personale previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermo restando il contenimento della spesa complessiva per il personale entro i limiti previsti dalla normativa vigente e senza ulteriori oneri di finanza pubblica.».

**72.2000/4**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 72.2000, aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il comma 25 inserire il seguente:*

«25-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa, al comma 1305 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: 'Le spedizioni postali delle carte valori di cui all'articolo 1-*vicies ter*, ove consentite, e di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, considerato l'interesse pubblico relativo alla natura delle stesse, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio, salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato'"».

**Art. 73.****73.0.2000/1**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 73.0.2000 apportare le seguenti modifiche:*

*1) al comma 1, lett. a) sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse monetarie derivanti dall'alienazione delle quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle spese di investimento dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione."»;

*2) al comma 1, lett. b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 10, lettera d), primo periodo, le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento" e le parole "corrispondente al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente al 35 per cento" e le parole "al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2022"».

---

**73.0.2000/2**

VATTUONE

*All'emendamento 73.0.2000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 184, comma 5-bis.3 e all'articolo 241-bis, commi 4-bis e 4-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 4-novies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.»

---

**Art. 86.****86.2000/1**

BAGNAI

*All'emendamento 86.2000, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sopprimere il comma 1;*
  - b) al comma 2, prima delle parole: «previa pseudonimizzazione», sopprimere la parola «anche»;*
  - c) sopprimere il comma 3.*
- 

**86.2000/2**

BAGNAI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI, FERRERO

*All'emendamento 86.2000, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) al comma 2, prima delle parole: «previa pseudonimizzazione», - sopprimere la parola «anche».*
- 2) Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole «con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni» con «con decreto legislativo, da emanarsi entro 180 giorni».*
- 3) Al comma 3, primo capoverso, dopo le parole «l'Agenzia delle entrate» aggiungere «previo parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti».*
- 4) Al comma 3, dopo le parole «l'Agenzia delle Entrate,» aggiungere le seguenti: «da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».*
- 5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, ogni trattamento di cui al comma 2 è oggetto di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati effettuata, nei modi previsti dal citato art. 35, dall'Agenzia delle Entrate titolare del trattamento, prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati. La valutazione d'impatto forma oggetto di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate prima di iniziare ogni trattamento di cui al comma 2».

---

**86.2000/3**

BAGNAI, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI

*All'emendamento 86.2000, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, prima delle parole «previa pseudonimizzazione», sopprimere la parola «anche»;*

2) *al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole «con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni» con le seguenti: «con regolamento di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro 180 giorni».*

3) *al comma 3, dopo le parole «L'Agenzia delle Entrate,» aggiungere le seguenti: «da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».*

4) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, ogni trattamento di cui al comma 2 è oggetto di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati effettuata, nei modi previsti dal citato art. 35, dall'Agenzia delle Entrate titolare del trattamento, prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati. La valutazione d'impatto forma oggetto di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate prima di iniziare ogni trattamento di cui al comma 2».

---

**86.2000/4**

PAVANELLI

*All'emendamento 86.2000, capoverso «Art. 86», dopo il comma 6 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«6-bis. Agli esercenti autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla vendita al pubblico di prodotti e servizi gestiti dallo Stato in regime di monopolio, spetta un credito di imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

---

**Art. 95.****95.2000/1**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE

*All'emendamento 95.2000, al comma 4, lettera b), anteporre il seguente:*

«al comma 4, lettera a), dopo le parole "catasto edilizio urbano" sono aggiunte le parole "nelle categorie A, B, C e D"».

---

**95.2000/2**

MANCA

*All'emendamento 95.2000, al comma 4, lettera b), premettere il seguente:* «al comma 4, lettera a), dopo le parole: "per fabbricato si intende l'unità immobiliare" aggiungere le parole: "a destinazione ordinaria o speciale,"».

---

**95.2000/3**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE

*All'emendamento 95.2000, al comma 4, lettera b), premettere:* «All'articolo 95, comma 4, lettera a), dopo le parole: "per fabbricato si intende l'unità immobiliare" aggiungere le parole: "a destinazione ordinaria o speciale,"».

---

**95.2000/4**

ROMEIO, PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FAGGI

*All'emendamento 95.2000, sopprimere le modifiche all'articolo 95.*

*Consequentemente, all'articolo 98, aggiungere infine il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *d-bis*) è inserita la seguente:

"*d-ter*) ripartito, secondo indicatori di valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa, elaborati, con riferimento ai dati pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella

apposita sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti istituzionali dei comuni, con decreto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, secondo i principi di sostenibilità ESG (*Environmental, Social and Governance*) e tenendo conto dei PRI (*Principles for Responsible Investment*) dell'ONU"».

---

**95.2000/5**

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*All'emendamento 95.2000, sopprimere le modifiche all'articolo 95.*

---

**95.2000/6**

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FAGGI

*All'emendamento 95.2000, sostituire le modifiche all'articolo 95 con la seguente:*

«Al comma 4, lettera *b*), aggiungere infine il seguente periodo: "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per ciascun immobile situato nel comune in cui il componente del nucleo familiare svolge la propria attività lavorativa o di studio, fermo restando il diritto all'agevolazione per almeno un immobile adibito a dimora abituale ed in cui il componente del nucleo familiare risieda anagraficamente in un Comune in cui non svolge né attività lavorativa né di studio"».

---

**95.2000/7**

DAMIANI

*All'emendamento 95.2000, sopprimere le parole da: «Al comma 4, lettera *b*)», fino a «situati nel territorio comunale».*

---

**95.2000/8**

ROMANO, MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, MININNO, DONNO, DI MICCO

*All'emendamento 95.2000, alla modifica all'Art. 95, comma 4, lett. b) sostituire le parole: «sono eliminate le parole: "situati nel territorio comunale"», con le seguenti: «le parole: "situati nel territorio comunale", sono sostituite dalle seguenti: "situati in località prettamente turistiche e comunque fatti salvi i casi di comprovate esigenze lavorative"».*

---

**95.2000/9**

FERRO

*All'emendamento 95.2000, alla modifica al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «situati nel territorio comunale» con le seguenti: «situati nello stesso territorio comunale».*

---

**95.2000/10**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

*All'emendamento 95.2000, dopo il comma 4, lettera c), punto 4), inserire la seguente modifica: «Al comma 4, lettera c), punto 5) l'ultimo periodo è soppresso».*

---

**95.2000/11**

MANCA

*All'emendamento 95.2000, dopo la modifica al comma 4, lettera c), inserire la seguente: «Al comma 4, lettera c), punto 5), l'ultimo periodo è eliminato».*

---

**95.2000/12**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

*All'emendamento 95.2000, dopo la modifica al comma 9, inserire la seguente: «Al comma 31, è infine aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del periodo precedente si applicano, per quanto compatibili, anche nei casi di eredità giacente"».*

---

**95.2000/13**

MANCA

*All'emendamento 95.2000, dopo la modifica al comma 9, inserire la seguente: «All'Art. 95, comma 31, è infine aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del periodo precedente si applicano, per quanto compatibili, anche nei casi di eredità giacente"».*

---

**Art. 96.****96.2000/1**

CAUSIN

*All'emendamento 96.2000, dopo la modifica al comma 3, inserire la seguente: «dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

*"3-bis. All'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 sopprimere le parole: ad uso abitativo"».*

*Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**96.2000/2**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 96.2000, al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) al primo periodo, dopo le parole: "1° gennaio 2020" è aggiunta la seguente frase: "anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata"»;*

*b) sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) alla lettera a), alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "e la previsione che le controversie in materia di opposizione agli atti di cui alla presente lettera sono regolate dal rito ordinario di cognizione nonché dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973"».*

*Conseguentemente sopprimere la modifica al comma 9, lettera b), dopo il terzo periodo.*

---



**96.2000/3**

DAMIANI

*All'emendamento 96.2000, alla modifica al comma 9, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis*) alla lettera a), al primo periodo, sostituire le parole: "relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali" con le seguenti: "relativo ai tributi propri, agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali e delle sanzioni per violazione delle norme del codice della strada, emesso"».

---

**96.2000/4**

DAMIANI

*All'emendamento 96.2000, alla modifica al comma 9, dopo la lettera e), inserire le seguenti:*

«*e-bis*) alla lettera b):

1) all'inizio del secondo periodo aggiungere: "Fuori dai casi in cui l'ente o il soggetto affidatario di cui all'articolo 52, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, procedono alla riscossione delle entrate".

2) dopo le parole: "alla riscossione delle somme richieste" aggiungere le parole: "con l'atto di accertamento".

*e-ter*) alla lettera i):

1) dopo le parole: "nel caso in cui" aggiungere le parole: "alla riscossione coattiva procede l'ente o la stessa è affidata all'Agente della riscossione oppure ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997";

2) sopprimere le parole da: "ai soggetti" a: "Legge 1 dicembre 2016, n. 225"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

---

**96.2000/5**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE

*All'emendamento 96.2000, alla modifica al comma 9, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:*

«g) alla lettera f), dopo le parole: "delle norme di cui", inserire le seguenti: "al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e di cui";

h) alla lettera h), inserire in fine le seguenti parole: ", ferma restando la facoltà di rinotifica degli atti"».

---

**96.2000/6**

MANCA

*All'emendamento 96.2000, alla modifica al comma 9,*

*dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

«g) alla lettera f), dopo le parole: "delle norme di cui", inserire le seguenti: "al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e di cui";

h) alla lettera h), inserire in fine le seguenti parole: ", ferma restando la facoltà di rinotifica degli atti"».

---

**96.2000/7**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE

*All'emendamento 96.2000, alla modifica al comma 9, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«g) dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

*"l-bis. La riscossione coattiva dei crediti risultanti dagli avvisi di accertamento e dagli atti di recupero delle entrate patrimoniali, avviati alla notifica prima dell'entrata in vigore della presente legge, è attivata dagli enti mediante la notifica dell'avviso di accertamento di cui alla lettera a) e secondo la disciplina di cui al presente articolo. Le ingiunzioni di pagamento emesse ed avviate alla notifica fino all'entrata in vigore della presente legge restano regolate dalle procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e dalle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili"».*

---

**96.2000/8**

MANCA

*All'emendamento 96.2000, alla modifica al comma 9, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«g) la riscossione coattiva dei crediti risultanti dagli avvisi di accertamento e dagli atti di recupero delle entrate patrimoniali, avviati alla notifica prima dell'entrata in vigore della presente legge, è attivata dagli enti mediante la notifica dell'avviso di accertamento di cui alla lettera a) e secondo la disciplina di cui al presente articolo. Le ingiunzioni di pagamento emesse ed avviate alla notifica fino all'entrata in vigore della presente legge restano regolate dalle procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e dalle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili».

---

**96.2000/9**

MANCA

*All'emendamento 96.2000, alla modifica al comma 29, aggiungere la seguente: «dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

"31-bis. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero dell'economia e delle finanze sottopone all'esame della Conferenza Stato-città e autonomie locali un programma di rafforzamento dell'intervento di Agenzia delle entrate-Riscossione in materia di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurare l'incremento di efficacia delle riscossioni in relazione alle peculiarità delle entrate avviate alla riscossione coattiva mediante intervento dell'agente della riscossione da parte degli enti stessi. Il programma, con particolare riferimento alle eventuali segnalazioni di modifiche normative ivi auspiccate, è inviato alla Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le iniziative del caso"».

---

**96.2000/10**

MANCA

*All'emendamento 96.2000, alla modifica al comma 29, aggiungere la seguente: «aggiungere in fine il seguente comma:*

"31-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

'1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme riscosse a titolo definitivo a seguito di ravvedimento, di cui all'ar-

titolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo, attivata o integrata su segnalazione del comune"».

---

**96.2000/11**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE

*All'emendamento 96.2000, alla modifica al comma 29, aggiungere la seguente:*

«dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero dell'economia e delle finanze sottopone all'esame della Conferenza Stato-città e autonomie locali un programma di rafforzamento dell'intervento di Agenzia delle entrate – Riscossione in materia di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurare l'incremento di efficacia delle riscossioni in relazione alle peculiarità delle entrate avviate alla riscossione coattiva mediante intervento dell'agente della riscossione da parte degli enti stessi. Il programma, con particolare riferimento alle eventuali segnalazioni di modifiche normative ivi auspiccate, è inviato alla Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le iniziative del caso».

---

**96.2000/12**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

*All'emendamento 96.2000, alla modifica al comma 29, aggiungere la seguente:*

«dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme riscosse a titolo definitivo a seguito di ravvedimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo, attivata o integrata su segnalazione del comune."».

---

**96.2000/13**

CONZATTI, COMINCINI

*All'emendamento 96.2000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, comma 1, primo periodo, le parole: "le imprese beneficiarie" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti pubblici e le imprese beneficiari"».

---

**Art. 97.****97.2000/1**

PICHETTO FRATIN

*All'emendamento 97.2000, al capoverso «28» dopo le parole: «I Comuni» inserire le seguenti: «, le province».*

---

**97.2000/2**

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*All'emendamento 97.2000, sostituire le parole: «dal 30 al 40 per cento» con le seguenti: «50 per cento».*

*Conseguentemente il fondo di cui all'Articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 6 milioni di euro per il 2022 e di 9 milioni di euro a decorrere dai 2022.*

---

**97.2000/3**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE

*All'emendamento 97.2000, al capoverso «28», all'ultimo periodo, dopo le parole: «aumentare le tariffe», inserire: «relative alle occupazioni di cui al periodo precedente,».*

---

**97.2000/4**

MANCA

*All'emendamento 97.2000, ultimo periodo, dopo le parole: «aumentare le tariffe», inserire le seguenti: «relative alle occupazioni di cui al periodo precedente.».*

---

**Art. 100.****100.2000/1**

FLORIS, PICHETTO FRATIN

*All'emendamento 100.2000, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone e cose, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma della Sardegna, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero dell'Economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari e demaniali e agli investimenti in corso.

2-ter. All'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "funzioni relative alla continuità territoriale" aggiungere le seguenti: ", comprese le funzioni relative alla continuità territoriale marittima".

2-quater. Al fine di assicurare la continuità territoriale marittima lo Stato eroga annualmente alla Regione autonoma della Sardegna un contributo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2020, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e dei commi 2-bis e 2-ter, nel limite di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

---

**100.2000/2**

FLORIS, PICHETTO FRATIN

*All'emendamento 100.2000, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. In attesa della definizione degli esiti del tavolo-tecnico politico per la definizione degli strumenti compensativi degli svantaggi strut-

turali permanenti, per le persone e le merci, derivanti alla Sardegna dalla sua particolare condizione d'insularità, come enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.6/2019 e degli strumenti compensativi idonei alla loro rimozione, sono stanziati 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio, destinati all'attuazione del punto 10 del citato Accordo e a garantire la regolare prosecuzione dei servizi di continuità territoriale in corso.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 gli stanziamenti ivi previsti.*

---

### **100.2000/3**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 100.2000, dopo il comma 10 inserire i seguenti:*

«11. Le somme di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono riconosciute alla regione Sardegna, a titolo di acconto per le finalità di cui al punto 10 dell'accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Sardegna, in materia di finanza pubblica in data 7 novembre 2019. Nell'anno 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziato sul pertinente capitolo di spesa di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

12. Le disposizioni di cui al comma 11 entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

---

### **100.2000/4**

CAMPAGNA

*All'emendamento 100.2000, all'articolo 100, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al fine di sostenere il completamento della struttura «WonderLAD» dedicata alla cura e all'assistenza ai bambini affetti da gravi patologie e alle loro famiglie, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 in favore dell'associazione «L'Albero dei Desideri ONLUS». All'onere derivante dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul fondo speciale destinato alle spese correnti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alla tabella A.».

---

**100.2000/5**

CAMPAGNA

*All'emendamento 100.2000, all'articolo 100, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al fine di sostenere l'attività dedicata alla ricerca, alla cura e all'assistenza alle persone affette da gravi patologie e alle loro famiglie, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 in favore dell'A.I.L. (Associazione italiana contro le Leucemie ed i Linfomi), quest'ultima con i suoi volontari cura oltre che l'implemento della ricerca nel settore anche l'accoglienza ed il confort dei pazienti, ed i volontari sono presenti nelle strutture di ambulatorio e di degenza presso l'ospedale Cervello di Palermo. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul fondo speciale destinato alle spese correnti del Ministero de lavoro e delle politiche sociali di cui alla tabella A.».

**100.2000/6**

Giuseppe PISANI

*All'emendamento 100.2000, capoverso «Art. 100-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Alle province e ai liberi consorzi che, alla data del 30 novembre 2019, risultano in dissesto finanziario e con un valore negativo del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno, relativi all'anno 2019, è attribuito un contributo di euro 4,5 mln a decorrere dall'anno 2020. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2020, in proporzione all'ammontare del valore negativo del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondo di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».



*Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di dissesto finanziario».*

---

**100.2000/7**

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

*All'emendamento 100.2000, dopo il capoverso «Art. 100-bis» aggiungere il seguente:*

**«Art. 100-ter.**

*(Rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti enti locali)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di spesa di cui al comma 2, è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione o rinegoziazione dei mutui degli enti locali, anche mediante, accollo, estinzione o rifinanziamento con emissione di titoli di Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, da emanare entro il 31 marzo 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le procedure di rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti finanziari degli enti locali e adottate le modalità attuative secondo i seguenti criteri e principi:

*a)* prevedere la nomina di apposito Commissario Straordinario, a cui affidare la gestione delle operazioni di rinegoziazione/ristrutturazione del debito dei singoli enti locali, la rimodulazione del piano di rimborso del debito finanziario;

*b)* prevedere l'attribuzione di una quota degli eventuali risparmi di spesa per interessi, conseguenti alla ristrutturazione dei debiti contratti, eccedenti la copertura dei costi delle operazioni di rinegoziazione a carico dei medesimi enti locali titolari del mutuo, come quota di contribuzione per eventuali oneri di estinzione anticipata del debito, ovvero come maggiori risorse per spesa di parte correnti.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 finalizzato alla ristrutturazione o rinegoziazione dei mutui degli enti locali di cui al comma 1.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della*

*pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 21 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

#### **100.2000/8**

SCHIFANI

*All'emendamento 100.2000, dopo il capoverso «Art. 100-bis», inserire il seguente:*

#### **«Art. 100-ter.**

*(Applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nelle Regioni a statuto speciale)*

1. Nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali in materia di ordinamento contabile finalizzate al passaggio pieno alla disciplina contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, le Regioni che hanno conseguito una riduzione dell'indebitamento netto nell'ultimo triennio possono procedere, per un importo non superiore alla stessa entità incrementata del 50 per cento, al ripianamento del maggior disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2018 e le quote non recuperate nel corso dell'esercizio 2018 del disavanzo applicato al bilancio di previsione nell'esercizio 2018 nel successivo decennio.»

---

**100.2000/9**

Giuseppe PISANI

*All'emendamento 100.2000, dopo il capoverso «Art. 100-bis» aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

**«Art. 100-ter.**

*(Applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nelle Regioni a statuto speciale)*

1. Nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali in materia di ordinamento contabile finalizzate al passaggio pieno alla disciplina contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, le Regioni che hanno conseguito una riduzione dell'indebitamento netto nell'ultimo triennio possono procedere, per un importo non superiore alla stessa entità incrementata del 50 per cento, al ripianamento del maggior disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2018 e le quote non recuperate nel corso dell'esercizio 2018 del disavanzo applicato al bilancio di previsione nell'esercizio 2018 nel successivo decennio.»

---

**100.2000/10**

DE PETRIS, ERRANI

*All'emendamento 100.2000, dopo l'articolo 100-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 100-ter.**

*(Cantieri comunali a tutela e in difesa dell'ambiente della Regione Sardegna)*

1. Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, e per la migliore sistematica manutenzione del territorio e per il ripristino di aree comunali compromesse ambientalmente, i cantieri comunali e i cantieri verdi, di cui alla normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, che costituiscono a tutti gli effetti progetti di prevenzione da anni in attuazione di competenze e politiche regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni in essi previste, per il prossimo triennio 2020-2022, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122 e successive integrazioni e modificazioni. La presente disposizione non deve comportare maggiori oneri alla finanza pubblica e si provvede nell'ambito delle disponibilità stanziata a tal fine dalla Regione Sarda. Le amministrazioni comunali della Sardegna operano conseguentemente nella gestione dei predetti cantieri».

---

**100.2000/11**

Giuseppe PISANI

*All'emendamento 100.2000 dopo il capoverso «Art. 100-bis» aggiungere, in fine il seguente capoverso:*

**«Art. 100-ter.**

*(Modifiche all'articolo 1, comma 665,  
della legge 23 dicembre 2014, n. 190)*

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: "Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziata sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro."».

---

**Art. 103.****103.tab.2.50.5/1**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO

*All'emendamento 103.TAB.2.50.5, alla Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo, inserire la seguente modificazione:*

*«Missione 21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 10 – Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, U.d. V. 1.5*

2020:

CP: 200.000

CS: 200.000

2021:

CP: 200.000

CS: 200.000

2022:

CP: 200.000

CS: 200.000

*Conseguentemente:*

*Alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 200.000;

2021: – 200.000;

2022: – 200.000.

---

### **103.tab.2.50.5/2**

ZULIANI, TOSATO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA

*All'emendamento 103.TAB.2.50.5, alla Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

*Missione 5 – Difesa e sicurezza del territorio, programma 1 -Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza, U.d.V. 1.1*

2020

CP: – 16.000.000;

CS: – 16.000.000.

2021

CP: – 13.000.000;

CS: – 13.000.000.

2022

CP: – 13.000.000;

CS: – 13.000.000.

*è soppressa».*

*2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**103.tab.2.50.5/3**

GRANATO

*All'emendamento 103.TAB.2.50.5, capoverso «Tabella n. 7», dopo le parole «Missione 22- Istruzione scolastica, programma 8 – Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, U.d.V. 1.2*

2020

CP: 721.796.664;

CS: 893.796.664.

2021

CP: 514.216.664;

CS: 514.216.664.

2022

CP: 589.456.664;

CS: 589.456.664.

*aggiungere le seguenti:*

*«Alla Tabella n. 7- Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare la seguente variazione:*

*"Missione 23 -Istruzione universitaria e formazione post-universitaria – Programma Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1) – Azione Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari (capitolo 7273)*

2020

CP: + 17.000.000;

CP: + 17.000.000.

2021

CP: + 17.000.000;

CS: + 17.000.000.

2022

CP: – 34.000.000;

CS: – 34.000.000"».

*Conseguentemente:*

*Alla medesima Tabella n. 7- Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare la seguente variazione:*

*«Missione 23 – Istruzione universitaria e formazione post-universitaria - Programma Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3) - Azione Interventi di edilizia universitaria (capitolo 7266)*

2020

CP: - 17.000.000;

CS: - 17.000.000.

2021

CP: - 17.000.000;

CS: - 17.000.000.

2022

CP: + 34.000.000;

CS: + 34.000.000.»

---

